*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143° — Numero 201**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 28 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176**

**Ministero della salute**

DECRETO 20 agosto 2002.

**Elenco nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.**

**02A10861**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 2002.

**Inserimento nella tabella *A*, di cui alla legge n. 930/1980, dell'aeroporto di Brescia-Montichiari.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1991, n. 351, in base al quale la tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto l'atto Camera 9/5507/10, seduta del 29 settembre 1999, n. 592, accolto dal Governo, con il quale veniva richiesto l'inserimento nella tabella *A* dell'aeroporto di Brescia-Montichiari;

Vista la nota 22 settembre 2000, n. 241191, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha richiesto per l'aeroporto di Brescia-Montichiari l'inserimento nella tabella *A* di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella III classe antincendi (VII categoria ICAO);

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Brescia-Montichiari è inserito nella III classe (VII categoria ICAO) della tabella *A* allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980.

Roma, 16 luglio 2002

*Il Ministro dell'interno*
SCAJOLA

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
LUNARDI

**02A10781**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2002.

**Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.**

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che alcune società non hanno presentato domanda di rinnovo per le specialità di cui all'elenco allegato al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante del presente decreto, non sono rinnovate.

I lotti delle confezioni dei medicinali di cui trattasi, prodotti anteriormente alla scadenza del relativo quinquennio di autorizzazione, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

*Il dirigente:* GUALANO

ALLEGATO

ELENCO DI MEDICINALI REVOCATI
PER MANCATO RINNOVO - ANNO 2001

Ditta: Alcon Italia S.p.a.
Specialità: DIPIVEFRINA ALCON.
Confezioni:
collirio 0,1% 5 ml - A.I.C. n. 030689 018;
collirio 0,1% 10 ml - A.I.C. n. 030689 020.

Ditta: Also S.p.a.
Specialità: ALGOL.
Confezione:
20 tavolette orosolubili 600 mg - A.I.C. n. 032271 013.

Ditta: Artsana S.p.a.
Specialità: MEDICAL PIC.
Confezioni:
soluzione 10 fazzolettini imbevuti - A.I.C. n. 032764 021;
soluzione 40 fazzolettini imbevuti - A.I.C. n. 032764 019.

Ditta: Bayer S.p.a.
Specialità: PRIMOXIL.
Confezioni:
«15 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029425 028;
«7,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 029425 016.

Ditta: Bracco S.p.a.
Specialità: FERRISELTZ.
Confezioni:
20 bustine 3 gr granulato effervescente - A.I.C. n. 031822 012;
50 bustine 3 gr granulato effervescente - A.I.C. n. 031822 024.

Ditta: Eurospital S.p.a.
Specialità: LENIXIL.
Confezione: crema tubo 30 g - A.I.C. n. 032277 016.

Ditta: Farmaceutici Ecobi S.a.s.
Specialità: ANADERMIN.
Confezione: crema tubo 50 g - A.I.C. n. 032289 011.

Ditta: Farmaceutici Locatelli S.r.l.
Specialità: TRIXON.
Confezioni:
flacone 60 ml 1% - A.I.C. n. 027468 026;
flacone 60 ml 2% - A.I.C. n. 027468 014.

Ditta: Germo S.p.a.
Specialità: BIOCID.
Confezioni:
soluzione flacone 1.000 ml - A.I.C. n. 032568 038;
soluzione flacone 250 ml - A.I.C. n. 032568 014;
soluzione flacone 500 ml - A.I.C. n. 032568 026;
soluzione flacone 5.000 ml - A.I.C. n. 032568 040.

Specialità: NOVALCOL MEDICAL.
Confezioni:
soluzione flacone 100 ml - A.I.C. n. 032570 032;
soluzione flacone 1.000 ml - A.I.C. n. 032570 069;
soluzione flacone 125 ml - A.I.C. n. 032570 044;
soluzione flacone 20 ml - A.I.C. n. 032570 018;
soluzione flacone 250 ml - A.I.C. n. 032570 057;
soluzione flacone 50 ml - A.I.C. n. 032570 020;
soluzione flacone 5.000 ml - A.I.C. n. 032570 071;
soluzione spray flacone 100 ml - A.I.C. n. 032570 107;
soluzione spray flacone 150 ml - A.I.C. n. 0325700 119;
soluzione spray flacone 20 ml - A.I.C. n. 032570 083;
soluzione spray flacone 250 ml - A.I.C. n. 032570 121;
soluzione spray flacone 50 ml - A.I.C. n. 032570 095.

Specialità: STERICOLLIR.
Confezione: collirio flacone 20 ml - A.I.C. n. 032766 014.

Specialità: STERIXIDINA.
Confezione:
soluzione flacone 1.000 ml - A.I.C. n. 032569 028;
soluzione flacone 200 ml - A.I.C. n. 032569 016.

Ditta: Gricar Chemical S.r.l.
Specialità: COLLÌ.
Confezione: collirio flacone 15 ml - A.I.C. n. 032305 017.

Specialità: HERBAGOLA.
Confezione: astuccio 24 tavolette - A.I.C. n. 029588 011.

Ditta: I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.
Specialità: TROMIR.
Confezione: 10 capsule gastroresistenti 100 mg - A.I.C. n. 029093 010.

Ditta: I.R.I.S. - Biomedica industria ricerca sud S.r.l.
Specialità: SOLUZIONE RINGER.
Confezioni:
flacone 100 ml - A.I.C. n. 032597 027;
flacone 250 ml - A.I.C. n. 032597 039;
flacone 50 ml - A.I.C. n. 03259 715;
flacone 500 ml - A.I.C. n. 032597 041;
sacca pvc 100 ml - A.I.C. n. 032597 054;
sacca pvc 1.000 ml - A.I.C. n. 032597 080;
sacca pvc 250 ml - A.I.C. n. 032597 066;
sacca pvc 500 ml - A.I.C. n. 032597 078.

Specialità: SOLUZIONE RINGER ACETATO.
Confezioni:
flacone 100 ml - A.I.C. n. 032612 020;
flacone 250 ml - A.I.C. n. 032612 032;
flacone 50 ml - A.I.C. n. 032612 018;
flacone 500 ml - A.I.C. n. 032612 044;
sacca pvc 100 ml - A.I.C. n. 032612 057;
sacca pvc 1.000 ml - A.I.C. n. 032612 083;
sacca pvc 250 ml - A.I.C. n. 032612 069;
sacca pvc 500 ml - A.I.C. n. 032612 071;

Specialità: SOLUZIONE RINGER LATTATO.
Confezioni:
flacone 100 ml - A.I.C. n. 032610 026;
flacone 250 ml - A.I.C. n. 032610 038;
flacone 50 ml - A.I.C. n. 032610 014;
flacone 500 ml - A.I.C. n. 032610 040;
sacca pvc 100 ml - A.I.C. n. 032610 053;
sacca pvc 1.000 ml - A.I.C. n. 032610 089;
sacca pvc 250 ml - A.I.C. n. 032610 065;
sacca pvc 500 ml - A.I.C. n. 032610 077.

Ditta: Idi farmaceutici S.p.a.
Specialità: MIFUDIL.
Confezioni:
crema tubo 30 g - A.I.C. n. 032536 017;
lozione flacone 30 ml - A.I.C. n. 032536 029.

Ditta: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l.
Specialità: KINSKI.
Confezioni:
crema 30 g - A.I.C. n. 029374 016;
unguento 30 g - A.I.C. n. 029374 028.

Ditta: Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.
Specialità: ACILEN.
Confezioni:
20 bustine 500 mg - A.I.C. n. 029065 036;
30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029065 024;
5 fiale liof. 500 mg+5 f. solv. - A.I.C. n. 029065 012;
soluz. estemp. gocce fl. 12,316 g - A.I.C. n. 029065 048.

Ditta: Laboratorio chimico Garant S.r.l.
Specialità: URSOGARANT.
Confezioni:
20 compresse 240 mg - A.I.C. n. 029484 019;
20 compresse 480 mg - A.I.C. n. 029484 021.

Ditta: Lifegroup S.p.a.
Specialità: CLINEASI.
Confezione: crema tubo 25 ml - A.I.C. n. 02302 010.

Ditta: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Specialità: TRUSOPT.

Confezione: soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumetrer plus - A.I.C. n. 031848 017.

Ditta: Novel O.T.C. S.r.l.

Specialità: ALGOGEL.

Confezione: «1% gel» tubo da 30 g - A.I.C. n. 029271 018.

Ditta: Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l.

Specialità: IPAREN.

Confezione: 10 capsule gastroresis. 100 mg - A.I.C. n. 029089 012.

Ditta: Orlane Italia S.p.a.

Specialità: HYDRALANE.

Confezione: collirio flacone 9 ml - A.I.C. n. 032700 015.

Ditta: Oslofarma Limited S.p.a.

Specialità: HAIMAZIG ENDOVENA.

Confezioni:

1 flac. liof. 1.000 u.i.+solv. 20 ml - A.I.C. n. 027424 023;

1 flac. liof. 250 u.i.+solv. 5 ml - A.I.C. n. 027424 011;

1 flac. liof. 2.500 u.i.+solv. 50 ml - A.I.C. n. 027424 035.

Ditta: Pfizer Consumer Health Care S.r.l.

Specialità: DERMOPADIL SILICONE.

Confezione: pomata 1% 20 g - A.I.C. n. 032239 016.

Specialità: DESFEMIN - confezione: gel 30 g 1% - A.I.C. n. 029489 010.

Ditta: Reckitt Benckiser Healthcare Limited.

Specialità: JUNIOR DISPROL.

Confezioni:

24 compresse solubili - A.I.C. n. 027426 028;

sospensione 120 mg/5 ml 100 ml - A.I.C. n. 027426 016.

Ditta: Schering S.p.a.

Specialità: SCHEROGEL.

Confezioni:

10% gel tubo 30 g - A.I.C. n. 032226 019;

5% gel tubo 30 g - A.I.C. n. 032226 021.

Ditta: Solea S.a.s. di Palermo Alessandro & C.

Specialità: DISPLAY.

Confezioni:

«0,03 ml sollirio, soluzione» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 032254 056;

collirio flac. 10 ml - A.I.C. n. 032254 029;

collirio flac. 15 ml - A.I.C. n. 032254 031;

collirio flac. 20 ml - A.I.C. n. 032254 043.

Ditta: Terme Montecatini S.p.a.

Specialità: SALI IODATI MONTECATINI.

Confezione: 20 bustine 2,5 g - A.I.C. n. 032092 013.

Specialità: SALI TAMERICI MONTECATINI.

Confezione: 20 bustine 2,5 g - A.I.C. n. 032091 011.

Ditta: Warner Lambert Consumer Healthcare.

Specialità: CLOREXIDENT.

Confezioni:

colluttorio 12 bustine 12 ml - A.I.C. n. 032282 016;

colluttorio flac. 200 ml - A.I.C. n. 032282 028;

colluttorio flac. 500 ml - A.I.C. n. 032282 042;

colluttorio flac. 900 ml - A.I.C. n. 032282 030.

Specialità: CLOREXIDENT ORTODONTICO.

Confezioni:

colluttorio 100 bustine 6 ml - A.I.C. n. 032633 024;

colluttorio 12 bustine 12 ml - A.I.C. n. 032633 012;

colluttorio flacone 200 ml - A.I.C. n. 032633 026.

**02A10732**

DECRETO 24 luglio 2002.

**Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Demarco Anibal Jesus Vicente, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione gli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 2 luglio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 5 ottobre 1983 dall'«Universidad de Buenos Aires» al sig. Demarco Anibal Jesus Vicente, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 16 gennaio 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Demarco Anibal Jesus Vicente è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A10748**

DECRETO 2 agosto 2002.

**Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di meccanico odontotecnico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tustonjic Danica, cittadina croata, ha richiesto il riconoscimento del titolo di odontotecnico conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontotecnico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato il parere della Conferenza dei servizi tenutasi in data 19 giugno 2002, secondo cui il titolo della sig.ra Tustonjic Danica poteva essere riconosciuto come equipollente a quello di meccanico odontotecnico, previo superamento della prova compensativa di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto l'esito favorevole della citata prova tenutasi in data 24 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di odontotecnico rilasciato in data 29 agosto 1997 dal centro per la formazione di sanità di Osijek alla sig.ra Tustonjic Danica, nata a Vukovar (Croazia) il giorno 29 dicembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di meccanico odontotecnico.

2. La sig.ra Tustonjic Danica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di meccanico odontotecnico.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A10752**

DECRETO 7 agosto 2002.

**Revoca del divieto di vendita delle specialità medicinali a base di sibutramina.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto n. 800.5/D1 del 7 marzo 2002 con cui questa Direzione generale ha vietato la vendita delle specialità medicinali «Reductil» (Knoll Deutschland GmbH), «Ectiva» (Bracco S.p.a.) e «Reduxade» (Abbott S.p.a.), e dei medicinali preparati in farmacia a base di sibutramina;

Visto il parere del CPMP del 27 giugno 2002 con la quale è stata decisa la reintroduzione in commercio delle specialità medicinali a base di sibutramina;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 3 luglio 2002 ha ratificato la decisione del CPMP e ha deciso le modalità per la revoca del divieto di vendita;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per la revoca del divieto di vendita delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocata con decorrenza immediata il provvedimento di divieto di vendita n. 800.5/D1 del 7 marzo 2002 limitatamente alle specialità medicinali REDUCTIL (Knoll Deutschland GmbH), ECTIVA (Bracco S.p.a.) e REDUXADE (Abbott S.p.a.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 7 agosto 2002

*Il dirigente:* GUARINO

**02A10731**

ORDINANZA 20 agosto 2002.

**Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato *Tricholoma equestre*.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I;

Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II;

Visto che nei citati allegati I e II è presente il fungo epigeo denominato *Tricholoma equestre*;

Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del *Tricholoma equestre*;

Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo epigeo *Tricholoma equestre* dalle liste positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità del 3 luglio 2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegati I e Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 il *Tricholoma equestre*, dopo aver consultato le più accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico;

Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti;

Considerato che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini della tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato *Tricholoma equestre* è vietata su tutto il territorio nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 20 agosto 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

**02A10867**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2002.

**Modifica al decreto ministeriale 6 febbraio 2001, relativo alla selezione clonale di vite.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 89 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modifiche ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alle procedure per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo al protocollo tecnico di selezione clonale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;

Considerato che il processo di selezione clonale ha una durata pluriennale e che, per tale ragione, sono molti i cloni per i quali erano in corso le verifiche di campo e di laboratorio alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 febbraio 2001 (approvazione del protocollo di selezione clonale);

Considerato che, al fine di adempiere quanto previsto da detto decreto, per suddetti presunti cloni si dovrebbero ripetere le prove di verifica di campo e di laboratorio;

Considerato che a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997 (procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite), gli enti e gli organismi interessati alla selezione clonale devono comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali la realizzazione dei campi di confronto entro determinate scadenze e che, pertanto, sono note al Ministero le selezioni clonali in fase di verifica;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle norme stabilite dal decreto ministeriale 6 febbraio 2001 (approvazione del protocollo di selezione clonale);

Considerato il parere favorevole in tal senso espresso dal Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti nelle riunioni del 4 marzo 2002 e 17 aprile 2002;

Decreta:

*Articolo unico*

All'articolo unico del decreto ministeriale 6 febbraio 2001 dopo il primo comma è aggiunta la seguente frase:

«In via transitoria, sono escluse dagli obblighi della normativa vigente le selezioni clonali per le quali l'impianto dei campi di confronto previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997 sia stato effettuato prima della data di applicazione del decreto ministeriale del 6 febbraio 2001.

Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente decadono a partire dal 1° gennaio 2008».

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**02A10782**

---

DECRETO 9 agosto 2002.

**Proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in determinate regioni - V.Q.P.R.D.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i Consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la legge 21 dicembre 1991, n. 526, recante disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. «Rioja», ha sancito per tale categoria di vini l'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo;

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, e in particolare l'art. 4, comma 4, che stabilisce il termine di sei mesi a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso entro cui i Consorzi di tutela devono presentare la domanda per ottenere l'incarico di controllo;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001 concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001;

Visto il proprio decreto 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Considerato che sono tuttora in corso di istruttoria numerose istanze presentate dai Consorzi di tutela per ottenere l'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992, condizione fondamentale preliminare per poter presentare la richiesta dell'incarico ad esercitare l'attività di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, e che numerosi Consorzi a livello nazionale si stanno attivando per richiedere sia il predetto incarico di vigilanza che il citato incarico all'attività di controllo e che, pertanto, si renderà necessario un certo lasso di tempo oltre la predetta scadenza del termine di presentazione delle istanze che si verificherà il 5 gennaio 2003, per consentire l'istruttoria e la presentazione delle citate istanze;

Considerato inoltre che sono pervenute da parte di talune organizzazioni di categoria delle osservazioni sulle modalità operative previste dal citato decreto ministeriale 21 marzo 2002, in particolare per quanto concerne la predisposizione dei piani di controllo da parte dei consorzi, nonché per quanto riguarda i connessi adempimenti procedurali ed operativi a carico dei produttori;

Considerato altresì il ruolo rilevante che occupa nell'economia del Paese il settore dell'agroalimentare di qualità e la necessità di garantire un'efficace controllo a tutela dell'intero patrimonio delle denominazioni protette, a garanzia dei produttori e a tutela dei consumatori;

Ritenuta pertanto l'opportunità, anche alla luce delle osservazioni mosse da talune organizzazioni di categoria di prevedere un'attività di monitoraggio che consenta al Ministero, congiuntamente con gli Enti territoriali e le Organizzazioni di categoria medesime, di valutare l'effettiva efficacia dell'azione di controllo posta in essere dai Consorzi che inizieranno l'attività attribuita ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2001;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una ulteriore proroga di sei mesi alla citata scadenza del 5 gennaio 2003;

Visto il parere della permanenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 1° agosto 2002;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto 29 maggio 2001 e prorogato con il decreto 27 dicembre 2001 richiamati nelle premesse, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei Consorzi di tutela, è prorogato di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A10744**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Scienza come arte - Soc. coop. a r.l.», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 dicembre 2001 quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scienza come arte - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Perugia (codice fiscale 00765060546), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Odoardo Stangoni, nato a Bastia Umbra (Perugia) l'8 agosto 1943, ivi domiciliato in via Lenin n. 28/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10749**

DECRETO 26 luglio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa lavorazioni plastiche C.L.P.», in Cislago e nomina del commissario liquidatore.**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 gennaio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa lavorazioni plastiche C.L.P.», con sede in Cislago (Varese) (codice fiscale 01853750121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Renzo Mario Rosotti, nato a Monza (Milano) il 17 aprile 1957 ed ivi residente in via Pavoni n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10750**

---

DECRETO 26 luglio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Puli System società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° ottobre 2001 e successivi accertamenti in data 7 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Puli System società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale 11465910153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Diego Moscato, nato a Napoli il 12 giugno 1969 domiciliato in Milano, via Torino n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10751**

---

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2002.

**Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7485 del 18 luglio 2002 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria. Tratto compreso tra il km 108+000 al km 126+000 (svincolo di Lagonegro Sud escluso) da realizzarsi nei comuni di Montesano sulla Marcellana, Casalbuono e Lagonegro, presentato dall'A.N.A.S. - Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture.**

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 nel tratto compreso tra il km 108+000 e il km 126+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (Salerno) e nel comune di Lagonegro (Potenza), presentata dall'A.N.A.S. - Ufficio speciale infrastrutture, con sede in via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, in data 29 marzo 2001;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa A.N.A.S. - Ufficio speciale infrastrutture in data 18 dicembre 2001;

Vista la nota n. 4492 della regione Campania del 22 aprile 2002, pervenuta il 2 maggio 2002 con cui si esprime un parere favorevole;

Visto l'estratto dal verbale della seduta del 6 maggio 2002, della regione Basilicata del 21 maggio 2002, pervenuto il 21 maggio 2002, con cui si esprime un parere interlocutorio;

Visto il parere del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n. 5874, formulato in data 4 dicembre 2001, pervenuto in data 10 dicembre 2001;

Vista la nota n. ST/407/17942/2002 del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 maggio 2002, pervenuta in data 14 maggio 2002, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 471 favorevole con prescrizioni, formulato in data 21 febbraio 2002, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'A.N.A.S. - Ufficio speciale infrastrutture;

Valutato sulla base del predetto parere della Commissione V.I.A. che:

l'intervento è coerente con la pianificazione di settore e con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica di riferimento;

i piani esaminati contengono spesso un'esplicita raccomandazione che tale adeguamento sia posto come una priorità per recare riequilibrio e sviluppo sul territorio confermando totalmente la direzione delle azioni intraprese. Il progetto di adeguamento non muta la relazione ormai consolidata tra l'autostrada e gli ambiti di tutela. La riduzione notevole dei viadotti, le nuove alternative in galleria e gli interventi di ripristino non introducono conflitti con i vincoli poiché modificano positivamente l'assetto esistente;

nei confronti delle previsioni dei piani urbanistici non risultano conflitti emergenti, talvolta nemmeno contatti, posto che il tracciato dei lotti è in gran parte periferico ai nuclei abitati. Nel caso che la relazione sia di contiguità non si presentano interferenze significative poiché le previsioni di tracciato non contemplano varianti di rilievo. Grazie alle nuove gallerie le attività agricole non subiranno rilevanti danni produttivi. Non si producono, pertanto, interferenze significative tra il tracciato in progetto e gli insediamenti esistenti o in previsione;

l'adozione di varianti in galleria e la riduzione di viadotti ha consentito di evitare notevoli incisioni sui versanti e di limitare l'interessamento degli alvei fluviali che inevitabilmente avrebbero prodotto impatti rilevanti. Interventi di inserimento paesaggistico e di ripristino ambientale nonché alcune modifiche ai manufatti, in parte emerse nel corso dell'istruttoria, permettono di perseguire una buona collocazione paesaggistico-ambientale delle opere;

Varianti progettuali:

ulteriori approfondimenti progettuali, al fine di perseguire un significativo miglioramento ambientale dell'area di grande pregio della Valle del Calore, hanno portato alla ridefinizione di parte del tracciato che ha comportato la scelta della soluzione del tracciato in galleria presso Casalbuono. Con riferimento alla variante, risulta un volume pari a circa 200 $m^3$ di materiale da smaltire in discariche non esuberanti rispetto alla capacità dei siti indagati. Il nuovo progetto ha portato alla riduzione delle pile del Viadotto Secco, in modo da limitare l'interessamento dei versanti boschivi interessati dalle fondazioni. La soluzione considerata più adeguata corrisponde a quella che presenta la pila centrale alta 62 m. Sono state anche valutate le tre soluzioni alternative relative al viadotto Noce, di notevole impatto estetico quella denominata «0», ponte con minimi sostegni a terra (strallato), rafforzamento delle attuali pile, al fine di consentire la realizzazione delle corsie d'emergenza e di rendere l'opera conforme alle norme antisismiche, appare idonea;

Fase di cantiere:

nella individuazione delle aree di cantiere sono stati minimizzati gli impatti sul territorio e, ad eccezione delle inevitabili installazioni agli imbocchi delle gallerie, è stata privilegiata la scelta di aree facilmente raggiungibili attraverso la viabilità locale, riducendo al minimo la realizzazione di nuova viabilità. All'interno di ciascuno dei lotti funzionali in cui è stata suddivisa la tratta è stata individuata la localizzazione dei cantieri sia principali, ove sono ubicate le funzioni direttive, tecniche e funzionali, sia secondari, ovvero dedicati alla realizzazione di opere specifiche (gallerie, viadotti, ecc.). Nelle aree di cantiere è prevista l'installazione dei necessari impianti per la protezione dei corsi d'acqua e delle falde dagli scarichi provenienti dalle attività legate alle varie fasi di lavorazione o da reflui urbani. In particolare saranno adottati i necessari

accorgimenti per il contenimento dell'inquinamento dovuto ai getti di calcestruzzo; idonee misure sono state anche indicate per minimizzare l'inquinamento acustico e atmosferico. Il progetto prevede, infine, il ripristino delle aree di cantiere al termine delle lavorazioni. I criteri di localizzazione, gestione, mitigazione e ripristino previsti rispondono alle necessità di salvaguardia dell'ambiente naturale presente nell'area di influenza del progetto.

In fase di istruttoria è stata prodotta documentazione approfondita per la caratterizzazione delle aree di cantiere e della viabilità di servizio;

Movimentazione delle terre:

per tutto il tracciato in esame è stato effettuato un computo della movimentazione di materiale, tenendo conto del bilancio delle terre, del fabbisogno di inerti e della demolizione di murature e conglomerati bituminosi. Dall'analisi sul bilancio delle terre risulta che, nonostante parte del materiale proveniente dagli scavi possa essere riutilizzato per lavorazioni edili (1.189.229 $m^3$), 1.858.730 $m^3$ dovranno essere collocati in discarica 1.037.035 $m^3$ di inerti pregiati, non recuperabili dagli scavi dei lavori relativi ai singoli lotti, dovranno essere reperiti nelle cave di prestito;

Cave e discariche:

lo studio di impatto ambientale ha individuato 10 cave, descrivendone le caratteristiche e l'ubicazione, senza comunque indicarne le capacità estrattive.

Sono state individuate anche 25 possibili aree di discarica, tutte ricadenti in siti già oggetto di attività estrattiva, descrivendone ubicazione, caratteristiche, uso del suolo, superficie e capacità di deposito stimata e l'intervento di ripristino ambientale. La disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua nella regione Basilicata è regolata dalla legge regionale n. 12 del 27 marzo 1979; nella regione Campania dalla legge regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 e dalle successive modifiche di cui alla legge regionale n. 17 del 13 aprile 1995. Pertanto, ove il materiale dovesse essere reperito ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, si ritiene necessaria una valutazione delle eventuali richieste che prenda in esame, oltre alle modalità di coltivazione e di ripristino, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento e un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili.

Sia in Basilicata, sia in Campania l'attività di smaltimento e recupero dei materiali inerti provenienti dagli scavi è regolamentata dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. Ove dovesse essere previsto il reperimento o l'ampliamento di discariche, dovrà essere redatto un progetto dettagliato di coltivazione e/o di gestione e di valutazione delle prevedibili interferenze ambientali. In sede di progettazione esecutiva si dovrà verificare più dettagliatamente la possibilità di riutilizzare una percentuale maggiore dello smarino tale da evitare il ricorso a nuove discariche;

Interventi di inserimento paesaggistico-ambientale e di ripristino ambientale:

per quanto riguarda le opere a verde e di ingegneria naturalistica, è opportuno che si privilegino quelle che impiegano materiale vegetale vivo, eventualmente coadiuvato da materiale biodegradabile, evitando il ricorso a materiali rigidi o artificiali. Gli interventi che determinano una limitazione della dinamica naturale, se non strettamente necessari, dovrebbero essere evitati.

Tali interventi, affinché abbiano completo successo, devono essere dettagliatamente definiti in fase esecutiva, valutandone le specifiche soluzioni tecniche e modalità di realizzazione, e se ne deve prevedere la messa a punto e la manutenzione con idonee garanzie;

i lavori non altereranno in modo significativo le differenti fitocenosi presenti, in quanto perlopiù determinano solo la rimozione di vegetazione localizzata. Gli interventi di recupero e ripristino previsti riducono tale impatto e, in alcuni tratti, permettono di ottenere un miglioramento rispetto alla situazione esistente. Anche per quanto riguarda la fauna, una volta recuperate le aree, non sono ipotizzabili impatti rilevanti sia per la modesta riduzione di habitat disponibili che l'opera determina, sia in quanto la strada risulta estremamente permeabile dal punto di vista faunistico per la presenza di lunghi tratti in viadotto e in galleria, non provocando effetti di barriera ecologica. Considerando anche le varianti in galleria, in particolare quella presso Casalbuono, risulta un bilancio nettamente positivo rispetto alle componenti naturalistiche. Si concorda sul fatto che particolare attenzione dovrà essere posta all'imbocco e all'uscita della galleria Tempa Pertusata, perché la galleria nel lato sud è interamente ricoperta dalla formazione naturalisticamente più rilevante;

gli interventi previsti in tale tratto andranno a ridurre l'incidenza nei confronti dell'ecosistema del SIC grazie alla riduzione dei viadotti e dei tratti che attualmente interessano superfici boscate. L'introduzione di tali misure costituisce un sostanziale miglioramento rispetto alla situazione presente, per quanto riguarda il rischio di inquinamento delle acque, data la mancanza di qualsiasi opera di prevenzione, ma che, a fronte di contemporanei eventi piovosi di notevole intensità giornaliera, si potrebbe verificare lo sversamento di inquinanti nei suddetti corsi d'acqua.

Risulta quindi opportuno prevedere, in corrispondenza dei tratti interessati, ulteriori misure e adeguati criteri di dimensionamento per ridurre tale rischio;

a fronte della vulnerabilità degli ecosistemi fluviali interessati, si dovranno evitare rischi di inquinamenti liquidi e solidi anche in fase di costruzione e demolizione, adottando opportune misure di cautela e protezione. Si deve evitare l'introduzione di opere idrauliche

in alveo non strettamente necessarie e queste ultime devono essere realizzate, ove possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;

a fronte del notevole impegno che verrà assunto con l'adozione delle varianti in galleria, che permetterà di rimuovere il notevole impatto dell'autostrada nei confronti di tale valle, appare non coerente la permanenza di questa condizione di degrado dell'ecosistema più importante rappresentato dal corso d'acqua, per di più in area protetta. Sarà opportuno cogliere l'occasione per realizzare un progetto di riqualificazione del fiume Calore nel tratto in questione;

gli interventi previsti dallo studio di impatto ambientale, consistenti nel drenaggio delle acque nei corpi di frana, nella stabilizzazione dei versanti con ripristino morfologico e vegetazionale e nella protezione dall'erosione adottando, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, appaiono adeguati. Le opere di impermeabilizzazione delle gallerie sono da considerarsi come presidi efficaci a contenere l'impatto potenziale. Per quanto riguarda la variante in galleria presso Casalbuono, non essendo stata approfondita dal punto di vista della caratterizzazione geologica e idrogeologica, in sede di progettazione esecutiva si dovrà procedere a tale caratterizzazione tramite opportuni sondaggi e, comunque, estendere anche a questa l'intervento di impermeabilizzazione;

l'analisi degli impatti sul paesaggio riconducibili al progetto ha fornito indicazioni rassicuranti sia sulla loro entità che sulle possibilità di una efficace riduzione a seguito della realizzazione delle misure di inserimento e mitigazione che fanno parte integrante del progetto stesso. Un notevole risultato in termini di miglioramento viene conseguito grazie all'introduzione di nuove varianti in galleria, specie quella nel tratto prospicente Casalbuono, e alla demolizione con ripristino dei tracciati dimessi;

complessivamente l'impatto dell'infrastruttura sulla componente atmosfera risulta modesto. Le concentrazioni *post operam* in condizioni prevalenti risultano sempre conformi agli standard di qualità dell'aria.

In prossimità dell'infrastruttura stradale sono quindi garantite concentrazioni di inquinanti inferiori agli standard di qualità dell'aria sostanzialmente conformi alle indicazioni dell'OMS, non sono pertanto da prevedere specifici interventi di mitigazione;

la necessità, sul lato sinistro, che presenta un numero ben più consistente di ricettori vicini, di adottare sistemi più articolati di schermatura (strutture a sbalzo, diffrattore sommitale, strutture a buffles) che consentano il contenimento del rumore alla sorgente stradale, rendendo nelle aree di pertinenza residenziale il clima acustico rispondente ai limiti di riferimento;

le valenze sopra indicate risultano di notevole importanza tanto da classificare questa zona fra quelle meritevoli di priorità di tutela a livello nazionale;

la peculiarità della zona interessata sta nella contemporaneità e nella qualità delle valenze ambientali, che vengono limitate dal tracciato autostradale nel suo percorso attuale, e addirittura minacciate o compromesse qualora dovessero verificarsi eventi accidentali o fenomeni di impatto concentrato. Rimuovendo il tracciato dal tratto della valle si eliminerebbero in questo tratto i rapporti residui dell'opera nei confronti del SIC. Rimuovendo il tracciato dal tratto della valle si offrirebbe inoltre un importante contributo alla ricucitura del corridoio ecologico corrispondente, il quale rappresenta un elemento cardine di connessione fra i grandi ecosistemi che si sviluppano nei tre parchi nazionali interessati: Cilento e Valle di Diano, Val d'Agri (in corso di attivazione), Pollino. La galleria, peraltro, eviterebbe 2 faglie e il tratto interessato da instabilità;

in termini di bilancio ambientale, si può affermare che l'impatto dovuto allo smaltimento dello smarino della nuova galleria rispetto al guadagno in termini ambientali non sono paragonabili in quanto la Valle del Calore con la rimozione dell'autostrada avrebbe dei vantaggi notevoli considerato che il tracciato attuale è di fatto incompatibile con l'integrità della valle;

un vantaggio di notevole entità a favore della soluzione in galleria è anche rappresentato dalla gestione della cantieristica e del traffico nonché alla corrispondente sicurezza. L'esecuzione dei lavori in un tratto così critico quale quello corrispondente al costone roccioso richiederebbe la deviazione, forse totale, del traffico, almeno durante determinate fasi; ciò creerebbe problemi di viabilità lungo la s.s. 10 di impatto nei tratti da quest'ultima interessati, con particolare riferimento agli abitati. Anche l'apertura alternata delle corsie determinerebbe inefficienza e rischi di convivenza coi lavori, compresi quelli di demolizione e recupero della parte di vecchie opere. La costruzione della galleria, essendo totalmente alternativa a questo tratto critico, permetterebbe di continuare a utilizzare normalmente il vecchio tracciato fino al completamento dell'opera e a realizzare poi separatamente i lavori di demolizione e recupero ambientale del vecchio tracciato, una volta completamento chiuso al traffico. L'esercizio della galleria di contro comporterà però problemi in ordine alla sicurezza e alla evacuazione dei gas, e quindi sarà necessario approfondire tali aspetti in sede di progettazione esecutiva;

Considerata la nota n. 4492 della regione Campania del 22 aprile 2002, pervenuta il 5 maggio 2002, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

preferenza per la soluzione del progetto di base del tratto prospiciente il comune di Casalbuono (una carreggiata in galleria ed una in trincea);

utilizzo per cave di deposito esclusivamente di siti di cava dimessi, previa idonea progettazione ed esecuzione della bonifica e protezione idrogeologica del sito;

progettazione di dettaglio ed esecuzione delle opere di mitigazione delle scarpate e delle sedi dimesse previste dal SIA;

esecuzione delle verifiche di visibilità anche per le curve sinistrorse nei tronchi a cielo aperto, valutando eventuali necessità di adeguamento del progetto;

Considerato l'estratto dal verbale della seduta del 6 maggio 2002, della regione Basilicata del 21 maggio 2002, pervenuto il 21 maggio 2002, con cui si esprime un parere interlocutorio;

Il Comitato:

sentita la presentazione del progetto svolta con la quale sono stati evidenziati al Comitato i caratteri salienti e le problematiche del progetto in questione particolarmente presenti nel rapporto tra la nuova sede autostradale e la complessa e delicata situazione geomorfologica relativamente al tratto compreso tra il viadotto Noce e lo svincolo Lagonegro Nord e idrogeologica e strutturale per il lotto 3;

presa visione degli atti progettuali che accompagnano l'istanza di richiesta di valutazione di impatto ambientale,

dopo ampia ed approfondita discussione in merito al progetto in questione il Comitato pur condividendo l'ipotesi progettuale del tracciato in quanto lo stesso non impegna ulteriori parti significative di territorio non ritiene di poter esprimere un parere conclusivo in quanto le verifiche di fattibilità dell'ipotesi progettuale non sono adeguatamente supportate ed i dati geologici e geotecnici attuali non sono stati correlati ai dati già in possesso e desunti da campagne geologiche già nel passato eseguite in relazione alle eventuali interferenze tra le nuove opere e quelle esistenti;

Pertanto il Comitato all'unanimità decide che per la formulazione del parere definitivo venga acquisita da parte dell'ufficio compatibilità ambientale la documentazione tecnica integrativa che dia risposta alle considerazioni tecniche riportate;

Visto il parere del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano prot. n. 5874, formulato in data 4 dicembre 2001, pervenuto in data 10 dicembre 2001, relativo al progetto di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto compreso nel perimetro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

A seguito dell'analisi dello studio di impatto ambientale, limitatamente al tratto compreso nel perimetro del Parco, i sottoscritti convocati con nota del direttore dell'ente n. 5790 del 22 novembre 2001 esprimono il seguente parere, richiesto dalla Commissione VIA del Ministero dell'ambiente con nota n. 10167NIA/A.0.13.G del 28 settembre 2001:

1. l'analisi delle alternative di progetto indicate nel «Quadro di riferimento progettuale» non risulta chiaro. Non sono specificate da un punto di vista ambientale le motivazioni della scelta del tracciato definitivo rispetto a quello alternativo. Al paragrafo 1.4.1 (Aspetti tecnico economici) è descritta una valutazione economica di larga massima che motiva la scelta complessivamente per tutto il tracciato, mentre l'analisi del confronto tra i tracciati dovrebbe essere eseguita singolarmente per ogni tratto. Al paragrafo 1.4.2 (Aspetti ambientali) si indica che «... la somma dei punteggi conseguiti dalle due alternative in ciascun tratto ...» predilige il tracciato definitivo al tracciato alternativo: non sono riportate le analisi ambientali né i punteggi a motivazione di questa affermazione. Manca infine un confronto con l'alternativa «0»;

2. la realizzazione del viadotto sul fiume Calore prevede la costruzione di due piloni nell'alveo fluviale, obbligando il progettista a prevedere opere di difesa consistenti in gabbioni a rete metallica la cui realizzazione contribuisce ad alterare il regime idrico superficiale del corso d'acqua. Tale situazione determina un impatto negativo sulle comunità biologiche del greto fluviale, il cui *habitat* verrebbe sottratto dall'occupazione di suolo e danneggiato dal divieto di allagamento naturale della zona di greto. A tal proposito si evidenzia che l'habitat di greto è di interesse comunitario, ai sensi della direttiva «Habitat» e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, così come lo sono alcune specie che verrebbero colpite dall'impatto negativo sul loro *habitat* e, in particolare, gli anfibi *Triturus italicus,* Rana italica *e Hyla arborea.* Tale situazione è ben evidente nello stesso S.I.A. che propone infatti interventi di minimizzazione. Questi ultimi, tuttavia, non risolvono il danno sulle biocenosi, perché si limitano a ricostituire l'*habitat* dei boschi e degli arbusteti ripariali dell'area retrostante i gabbioni, diverso da quello danneggiato (ghiaieto), pertanto non risolvendo il problema dell'impatto negativo sulle specie di interesse comunitario;

3. per quanto riguarda gli scavi in galleria, dal punto di vista idrogeologico non risulta possibile esprimere una valutazione sull'impatto generato dalla realizzazione dei lavori, in quanto la carta idrogeologica (Quadro di riferimento ambientale, Tav. AM3.1-5) riporta i complessi idrogeologici ed i relativi gradi di permeabilità senza fornire alcuna informazione sul deflusso idrico sotterraneo;

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/17942/2002 del 14 maggio 2002, pervenuto in data 14 maggio 2002, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 685 del 28 marzo 2001, qui pervenuta in data 3 aprile 2001, prot. ST/407/9880, l'Ente nazionale per le strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 108+000 al km 126+000;

Al riguardo, con nota prot. n. 4670 del 31 maggio 2001, qui pervenuta in data 6 giugno 2001 con prot. n. ST/407 BAP 3110, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino rileva che l'impatto paesaggistico conseguente all'ampliamento del manufatto autostradale è ridotto al minimo in quanto il tracciato ricalca, in linea di massima, quello già esistente; che dall'esame dello studio

di impatto ambientale emerge un'attenzione e una cura particolare nel prevedere interventi di ingegneria naturalistica lungo tutto il tracciato allo scopo di mitigarne l'impatto sul paesaggio; che tali interventi di mitigazione risultano compatibili con le esigenze di tutela; purtuttavia, per quanto riguarda in alcuni tratti che interferiscono con aree di indiscusso pregio ambientale e paesaggistico quali quelle ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e quelle relative al fiume Calore, raccomanda particolare cura e attenzione, ribadendo la necessità di demolire parti di tracciato dismesse per variazione dello stesso (viadotto di attraversamento del fiume Calore) e conseguente ripristino dello stato dei luoghi. La medesima Soprintendenza raccomanda di adottare ogni possibile soluzione progettuale tesa a migliorare l'inserimento nel contesto paesaggistico dei nuovi manufatti in viadotto, dei tratti in rilevato, in trincea e a mezza costa, per i quali occorrerà provvedere all'inerbimento e piantumazione delle scarpate con specie arbustive autoctone; gli eventuali muri di controscarpa dovranno essere realizzati in muratura a vista senza sigillatura dei giunti (effetto macera);

con nota n. 7804/15Z del 15 maggio 2001 qui pervenuta in data 24 maggio 2001 ed assunta al protocollo con n. 1204/2001 ST407 BAP, la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento rileva che, per la parte ricadente nel territorio di propria competenza, i lavori previsti, pur non interessando aree sottoposte a vincolo archeologico, interferiscono con un'area ricca di preesistenze antiche quali il tracciato della via consolare antica da Capua a Reggio; richiede, pertanto, l'esecuzione di indagini preliminari e di superficie e dello scavo archeologico o quanto altro ritenuto opportuno nelle aree che le suddette indagini evidenzieranno come indiziate di presenze archeologiche. Sia le indagini preliminari che gli eventuali scavi archeologici saranno eseguiti prima dell'inizio dei lavori;

con nota n. 13880 del 26 settembre 2001, qui assunta al prot. n. ST/407/16400 del 5 ottobre 2001, la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Basilicata esprime, per quanto di propria competenza e limitatamente alle opere ricadenti in territorio lucano, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

con nota n. 7014 del 20 aprile 2001, qui pervenuta il 23 aprile 2001 con prot. n. ST/407/11332, la Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:

sia dato debito preavviso dell'inizio dei lavori (quarantacinque giorni);

i lavori preliminari per l'installazione delle aree di cantiere vengano seguiti dal personale tecnico della Soprintendenza con oneri a carico dell'ente proponente;

in caso di eventuali rinvenimenti di emergenze archeologiche tutti gli oneri di scavo, di missione e recupero saranno a carico dell'ente proponente.

qualunque rinvenimento di materiale archeologico, di qualsiasi genere, effettuato nel corso dei lavori, sarà tempestivamente segnalato alla Soprintendenza ed i lavori saranno interrotti;

Dall'analisi della documentazione presentata, contenente, tra l'altro, alcune alternative progettuali di tracciato relative ai tratti di maggiore complessità orografica, ed a seguito dei sopralluoghi e delle riunioni tenutesi con l'ente proponente e i componenti del gruppo istruttore, pur valutando che il tracciato di progetto risulta, in generale, particolarmente migliorativo rispetto a quello esistente in quanto l'adozione di varianti in galleria, la riduzione di alcuni tratti in viadotto, e la conseguente demolizione e rinaturalizzazione dei tratti dismessi producono notevole riduzione dell'impatto dell'opera sul contesto paesaggistico, sono emersi elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti relativamente, in particolare, alle soluzioni progettuali adottate per i viadotti «Noce» e «Secco» ed al tracciato previsto per l'area di fronte l'abitato di Casalbuono: la soluzione ipotizzata per tale parte di tracciato risulta inadeguata sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico visto l'elevato pregio del sito con cui interferisce, sottoposto, peraltro, alla tutela del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, inserito nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità - UNESCO, nonché a vincoli di natura paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999; si è ritenuto opportuno, pertanto, richiedere all'ente proponente di approfondire, attraverso una verifica progettuale più dettagliata la soluzione in galleria di tale parte di tracciato, già esaminata in un primo screening delle alternative proposte;

con nota n. 2809 del 17 dicembre 2001, qui pervenuta il 7 gennaio 2002 con prot. n. ST/407/403, l'Ente nazionale per le strade trasmetteva le opportune integrazioni al SIA con le modifiche e gli approfondimenti progettuali richiesti;

Considerato che tali integrazioni e approfondimenti progettuali riguardano la parte di tracciato ricadente nella regione Campania, si sono espresse in merito alle integrazioni suddette le soprintendenze competenti territorialmente. In particolare la Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Benevento e Avellino con nota n. 2271/15Z del 25 marzo 2002, pervenuta a questo ufficio in data 11 aprile 2002 con prot. n. ST/40713848, ribadisce il parere favorevole a condizione che vengano eseguite le indagini archeologiche preventive già segnalate nel precedente parere;

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino, con nota n. 6752 del 20 febbraio 2002, qui pervenuta il 25 febbraio 2001 con prot. n. ST/407/7627 trasmette definitivo parere favorevole, ritenendo sicuramente migliorative le modifiche apportate ai viadotti «Noce» e «Secco» e riferendo, per il tratto previsto in località «Casalbuono» di essere, in linea generale, favorevole

alla soluzione che conferma l'attuale giacitura stradale e ribadendo le considerazioni, le valutazioni e le prescrizioni dettate con precedente nota;

Questo Ministero:

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto;

Visti i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino, della Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Benevento e Avellino, della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Basilicata e della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata;

Letto il parere del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Esprime parere favorevole

al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 108+000 ed il km 126+000, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

che sia adottata, per il tratto relativo alla località «Casalbuono», in seguito alle considerazioni precedentemente esposte, la soluzione progettuale in galleria trasmessa a questo ufficio con nota dell'Ente nazionale delle strade n. 2809 del 17 dicembre 2001;

che per lo stesso sito siano approfonditi, in sede di progettazione esecutiva, particolari accorgimenti progettuali per la viabilità di raccordo con l'infrastruttura autostradale che tenga conto dell'elevata valenza del sito della Valle del Calore con cui interferiscono le nuove opere. Tali soluzioni progettuali saranno sottoposte all'approvazione delle competenti soprintendenze;

che sia previsto il ripristino dello *status quo ante* per le parti di tracciato dismesso;

che siano ottemperate le prescrizioni e i suggerimenti dettati dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino su menzionati;

sia tenuto in debito conto, nell'organizzazione della cantieristica di progetto, il concerto con la competenti soprintendenze per i beni archeologici di cui si richiamano le osservazioni e le prescrizioni indicate in premessa;

Preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 108+000 e il km 126+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, da realizzarsi nei comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (Salerno) e nel comune di Lagonegro (Potenza) presentata dall'A.N.A.S. - Ufficio speciale infrastrutture, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

*a)* le misure e i presidi di tutela e mitigazione degli impatti e gli interventi di rinaturazione previsti nello studio di impatto ambientale e nel progetto e nelle successive integrazioni, con le modifiche e integrazioni derivanti dalle seguenti prescrizioni, costituiscono parte integrante del progetto e dovranno essere introdotte nei capitolati speciali d'appalto;

*b)* per quanto riguarda il tratto km 113÷116,2, prospicente l'abitato di Casalbuono, ed il tratto di km 117,2÷117,4, quest'ultimo denominato viadotto «Secco» - sovrappasso s.s. 10, si dovranno adottare le soluzioni alternative presentate dall'A.N.A.S. con la documentazione integrativa prodotta con nota del 18 dicembre 2001 (rispettivamente: tracciato in galleria e riduzione delle pile del viadotto con campata centrale di 62 m). In sede di progettazione esecutiva si dovranno approfondire le problematiche che interessano la galleria, specie quelle relative a: aspetti geologici e idrogeologici, smaltimento e riutilizzo del materiale di scavo, sistemi per la sicurezza d'esercizio, soprattutto in caso di incidenti, cantierizzazione, impatti derivanti dalle opere accessorie. La galleria dovrà comunque essere impermeabilizzata per limitare i rischi di impatto sulla circolazione idrica sotterranea ed evitare l' effetto cavo drenante. Nel caso del viadotto Noce (km 122÷122,5), si dovrà verificare la possibilità di realizzare il ponte strallato senza l'interruzione totale del traffico ed evitando la realizzazione della pila nell'alveo di piena. Se tali condizioni non fossero possibili si potrà adottare, previa preventiva e motivata comunicazione al Ministero, la soluzione inizialmente proposta, che prevede il rafforzamento delle attuali pile, al fine di consentire la realizzazione delle corsie d'emergenza e di rendere l'opera conforme alle norme antisismiche;

*c)* ove dovessero essere ampliati i siti di cava attualmente autorizzati e/o prevista l'apertura di nuove cave nonché per tutti i siti di discarica deve essere redatto un progetto dettagliato di coltivazione e/o di gestione che stabilisca le volumetrie estraibili e/o depositabili, le modalità di coltivazione e di ripristino, le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento. Tali attività dovranno essere preventivamente sottoposte alle previste procedure di compatibilità ambientale regionale. Si dovrà inoltre procedere allo studio delle prevedibili interferenze ambientali da traffico sui relativi itinerari di trasporto degli inerti (sicurezza, capacità e livelli di servizio,

inquinamento acustico, atmosferico, vibratorio, da polveri) e la conseguente definizione delle misure mitigative;

*d)* per quanto riguarda gli interventi di ripristino previsti in corrispondenza dei cantieri, delle aree di servizio in prossimità degli imbocchi e dei viadotti, della viabilità di servizio per il nuovo tracciato, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere effettuati approfonditi rilievi morfologici (attraverso rilievi topografici) e dovranno essere definite con precisione le condizioni di uso dei luoghi interessati per ristabilire le condizioni *ante operam*. Tale caratterizzazione dovrà essere effettuata per ciascuna area di cantiere. Per gli interventi che interessano le pSIC e negli alvei dei fiumi Calore e Noce dovrà essere prodotto un programma delle attività di cantiere in cui si tenga conto delle limitazioni stagionali legate alla riproduzione delle specie animali interessate (anfibi, pesci, uccelli), durante la quale si dovranno minimizzare le interferenze;

*e)* dovranno essere quantificati nel dettaglio i fabbisogni di terreno vegetale necessari per la realizzazione degli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, nonché la disponibilità di tale materiale derivante dalle operazioni di scotico necessarie alla costruzione delle opere in esame o da lavorazioni eventualmente presenti in aree limitrofe. Dovranno inoltre essere previste le modalità di accantonamento di tale materiale in luoghi opportuni e l'idonea conservazione fino alla successiva ricollocazione. Poiché il materiale dovrà essere conservato presumibilmente per tempi lunghi, dovranno essere realizzati cumuli non troppo grandi (altezza inferiore a 2 m), al fine di evitare il verificarsi di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche del terreno stesso. Qualora dalle verifiche operate risultasse che il fabbisogno totale non sia interamente soddisfatto, il substrato potrà essere realizzato utilizzando il materiale proveniente dallo strato più superficiale degli scavi, adeguatamente frantumato e vagliato fino all'ottenimento di una frazione sufficientemente fine. Tale materiale dovrà essere opportunamente arricchito della frazione organica attraverso l'aggiunta di fibre vegetali (derivanti ad es. da impianti di compostaggio, dallo scortecciamento del legname proveniente dalle cartiere, dalla cippatura del materiale di esbosco forestale, ecc.), nonché di idonei ammendanti organici a base batterica e micorrizzica;

*f)* per tutte le opere a verde e di ingegneria naturalistica relative a interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, alle sistemazioni idrauliche e del suolo, ai ripristini previsti in corrispondenza di cantieri, discariche, cave, riempimenti, aree di servizio in prossimità degli imbocchi e dei viadotti, viabilità di servizio per il nuovo tracciato, imbocchi delle gallerie, litosuoli affioranti e tutte le scarpate soggette a rimodellamenti, riprofilature e ripristino si farà riferimento alle «Linee guida per capitolati speciali per opere in verde e di ingegneria naturalistica» del Ministero dell'ambiente (1997). Fra le tipologie di tecniche illustrate in quest'ultimo si privilegino quelle che impiegano materiale vegetale vivo, eventualmente coadiuvato da materiale biodegradabile (quali legname, geotessuti naturali, matrici in fibre naturali legate o collanti naturali), evitando il ricorso a materiali rigidi o artificiali. Fra le tecniche per il consolidamento delle scarpate si privilegino piantagioni di arbusti pionieri, semine, viminate, gradonate, cordonate vive, terre rinforzate vive con geotessili naturali in cocco, evitando le terre armate con materiali artificiali e la posa di reti plastiche o metalliche, ove non se ne dimostrasse la improrogabile necessità e limitatamente alle dimensioni strettamente indispensabili. Fra le tecniche per le sistemazioni degli alvei si privilegino fascinate e viminate vive, coperture diffuse di salici, altre tecniche che utilizzano essenzialmente materiali vegetali vivi. Opere di sostegno, quali le palificate vive in legname, devono essere impiegate solo nei casi in cui si dimostri indispensabile la loro funzione strutturale, di sostegno appunto. In ogni caso si deve evitare, o limitare al minimo indispensabile in corrispondenza di improrogabili esigenze legate alle opere collocate, la limitazione della dinamica naturale, l'irrigidimento e la canalizzazione anche parziale dei tratti di corsi d'acqua interessati. Laddove non fossero indispensabili per la stabilità dei pendii, si eviti di realizzare condizioni favorevoli al drenaggio in corrispondenza degli interventi di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde. La tipologia di impianto e gli standard vivaistici da utilizzare nella progettazione esecutiva, dovranno favorire un rapido sviluppo della vegetazione, utilizzando piante a pronto effetto o sedime forestale in funzione degli obbiettivi che si vorranno perseguire: verde d'arredo, verde schermante, verde con funzione naturalistica, ecc. Tutte le specie vegetali che verranno utilizzate dovranno essere provenienti da genotipi locali. Le piantagioni di specie arboree utilizzate per le piantagioni dovranno essere realizzate con esemplari disetanei;

*g)* il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da un piano di monitoraggio e manutenzione della vegetazione applicato a un periodo di almeno 10 anni. Nel capitolato speciale d'appalto dovrà essere compreso l'affidamento di tale manutenzione con relative modalità, affidamento che dovrà essere effettuato prima del collaudo delle opere; il capitolato dovrà inoltre prevedere la garanzia delle opere a verde, ovvero il reimpianto delle fallanze per un periodo corrispondente almeno a due stagioni vegetative successive al collaudo dei lavori e alla conclusione degli eventuali interventi di ripristino a garanzia;

*h)* durante la demolizione dei viadotti da dismettere, nel caso di diretta interferenza dei lavori con il reticolo idrografico e di rischio conseguente di sversamento di materiali di risulta in alveo, dovrà essere previsto, come indicato nello studio di impatto ambientale, l'inserimento di barriere rimovibili, la raccolta in fosse impermeabilizzate e l'invio a trattamento appropriato delle acque di lavorazione e dei liquami di cantiere. Una volta terminati i lavori di demolizione si dovrà provvedere alla sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti e al ripristino della continuità ecologica. Analoghe accortezze devono essere adottate nei can-

tieri di costruzione dei piloni in alveo dei nuovi viadotti e nei piloni di rinforzo del viadotto Noce. In ogni caso, tutti i lavori e gli interventi di ripristino che dovessero interessare gli alvei dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile all'ecosistema fluviale, adottando anche le misure già richiamate nella prescrizione n. 4. Particolare cura dovrà essere poi adottata al ripristino ambientale delle aree soggette alla costruzione delle pile e delle opere idrauliche connesse, per cui, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere prodotte specifiche tecniche relative alla rinaturazione e al recupero delle biocenosi dell'habitat degli alvei fluviali che verrebbero degradate da tali interventi;

*i)* le opere di sottoattraversamento (sottovia e tombini scatolari) in sede di progettazione esecutiva dovranno essere concepite (valutando corridoi faunistici, specie coinvolte, loro entità, modalità ed esigenze migratorie) in modo da offrire le migliori possibilità per l'attraversamento della fauna interessata e ad impedire l'accesso della stessa sulla piattaforma stradale. Qualora da tale valutazione, che dovrà essere effettuata in collaborazione con gli enti preposti alla gestione delle aree protette attraversate o limitrofe al tracciato, risultasse l'esigenza di ulteriori siti di passaggio per la fauna, si dovrà provvedere all'inserimento di nuove corrispondenti opere di attraversamento. Per un tratto di 50 m a monte e a valle degli imbocchi delle gallerie, ove possibile, devono essere collocati filari o fasce arboree ai due lati esterni per incentivare l'innalzamento della linea di volo dell'avifauna;

*l)* gli obiettivi di mitigazione acustica dovranno essere dimensionati con la finalità di raggiungere, per quanto possibile, i valori di qualità di cui alla tab. *D* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, fermo restando, come soglia inderogabile, i limiti di cui alla tabella *C* del medesimo decreto. Nel caso di compresenza di altre sorgenti acustiche significative si dovrà fare riferimento alla tabella *B* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In corrispondenza del tratto km 125,5÷126 lato sinistro, ove corrispondano problemi di superamento dei valori limite assunti per quanto riguarda il rumore, anche a seguito delle misure di mitigazione proposte dallo studio, dovranno essere previsti sistemi più articolati di schermatura (strutture a sbalzo, diffrattori sommitali, strutture a buffles) che consentano il contenimento del rumore alla sorgente stradale, rendendo nelle aree di pertinenza residenziale il clima acustico rispondente ai limiti di riferimento;

*m)* in sede di progettazione esecutiva si dovrà verificare il calcolo delle vasche di sicurezza idraulica e di quelle di prima pioggia sulla base di una metodologia strettamente quantitativa che faccia riferimento a quanto riportato negli atti del Workshop «Presidi idraulici e vasche di sicurezza in ambito stradale» organizzato dal Ministero dell'Ambiente tenutosi a Roma il 13 giugno 2000 (pubblicati dalla rivista Le Strade n. 12 dicembre 2000). Il dimensionamento dei presidi idraulici dovrà essere condotto considerando il progetto idraulico dei drenaggi di piattaforma, la pluviometria dell'area (coerentemente ai criteri di funzionamento di tali presidi e ai tempi di gestione dell'emergenza) e l'incidentalità attesa (riferendosi all'evento di sversamento accidentale di inquinante). Si assuma uno standard di sicurezza ambientale tale da controllare eventi di sversamento e precipitazione concomitanti caratterizzati da un tempo di ritorno dell'evento combinato pari a 40 anni. Per quanto riguarda le vasche di raccolta degli sversamenti accidentali incidenti sui corsi d'acqua Noce e Calore, devono essere realizzati bacini, in terra con fondo impermeabilizzato e adeguatamente inseriti nell'ambiente, tali da raccogliere le acque in uscita dalle suddette vasche prima che esse giungano a detti ricettori naturali. In questi casi, il sistema vasche-bacini filtro deve essere dimensionato in modo tale da stoccare un volume idrico pari a quello drenato dalla superficie di competenza della vasca di raccolta corrispondente alla portata del giorno più piovoso con tempo di ritorno di 100 anni; qualora si verificasse insufficienza di spazio adeguato si potrà ridurne la superficie massimizzandone comunque il volume. Il progetto esecutivo dovrà contenere il «piano di gestione, manutenzione e verifica di funzionalità del sistema di drenaggio, invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali»;

*n)* per i siti in cui sono previsti sistemi di illuminazione, questi, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza della circolazione, dovranno adottare tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne minimizzino le dispersioni verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale;

*o)* è necessario caratterizzare i fanghi di decantazione, depurazione e disoleazione prodotti dai cantieri al fine di sceglierne le idonee modalità di stoccaggio, pretrattamento e smaltimento. I cumuli del materiale da riutilizzare e di recupero dovranno essere situati in zone lontane dai centri abitati e opportunamente protetti dagli agenti atmosferici;

*p)* per quanto riguarda le emissioni gassose provenienti dai camini di ventilazione delle gallerie, ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione, dovrà essere effettuata la verifica del rispetto dei valori limite per il biossido di zolfo e per gli ossidi di azoto, indicati rispettivamente agli allegati I e II della direttiva comunitaria 1999/30/CE del 22 aprile 1999, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. In sede di progettazione esecutiva dovranno quindi essere definite le eventuali misure di mitigazione e controllo;

*q)* le soluzioni progettuali conseguenti alle prescrizioni *d)*, *f)*, *h)*, *m)* e *p)* (tranne quegli aspetti che non potranno essere definiti in fase progettuale bensì in corso d'opera) dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente prima dell'approvazione del progetto esecutivo;

*r)* dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dalle regioni Campania, Basilicata e dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse;

Si raccomanda inoltre di concordare con l'Autorità di Bacino, le regioni e gli enti locali competenti, la messa a punto e la realizzazione di un progetto di riqualificazione del fiume Calore nel tratto ricadente nel comune di Casalbuono, tale da prevedere la demolizione delle canalizzazioni e delle opere in cemento armato sostituendole con piantagioni di specie tipiche delle fasce interessate di quegli ambienti fluviali oppure, ove fosse necessario mantenere una sistemazione idraulica, con opere di ingegneria naturalistica;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'ANAS Ufficio speciale infrastrutture, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture DICOTER ed alle regioni Campania e Basilicata, le quali provvederanno a depositarlo presso gli uffici istituiti ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 18 luglio 2002

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
URBANI

**02A10477**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2002.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ratti, unità di Appiano Gentile e Guanzate.** (Decreto n. 31316).

### IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ratti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31308, datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31308, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ratti, con sede in Guanzate (Como), unità di Appiano Gentile e Guanzate (Como) per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 2002 con decorrenza 4 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* ACHILLE

**02A10417**

DECRETO 22 luglio 2002.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a ICMI, unità di Napoli.** (Decreto n. 31317).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ICMI, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31305, datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31305, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICMI, con sede in Milano, unità di Napoli per un massimo di centocinquanta unità lavorative per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2002 con decorrenza 3 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* ACHILLE

**02A10418**

---

DECRETO 22 luglio 2002.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a ISF, unità di Roma Tiburtino.** (Decreto n. 31318).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ISF, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31304, datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31304, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISF, con sede in Perugia, unità di Roma Tiburtino per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 15 marzo 2002 al 14 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 2002 con decorrenza 15 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* ACHILLE

**02A10419**

---

DECRETO 22 luglio 2002.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnano Tinti, unità di Solbiate Arno.** (Decreto n. 31319).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Legnano Tinti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31303, datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31303, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnano Tinti, con sede in Milano, unità di Solbiate Arno (Varese) per un massimo di trentacinque unità lavorative per il periodo dal 15 aprile 2002 al 14 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2002 con decorrenza 15 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* ACHILLE

**02A10420**

DECRETO 22 luglio 2002.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, unità di Santena.** (Decreto n. 31320).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Contitech Ages, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31299, datato 19 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31299, datato 19 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino), unità di Santena (Torino) per un massimo di 220 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

*Il direttore generale:* ACHILLE

**02A10421**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2002.

**Criteri per la ripartizione tra le università e gli istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, per l'anno finanziario 2002.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4, che demanda al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato;

Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota n. 149 del 13 febbraio 2002 con la quale il vice presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha trasmesso i criteri espressi dal Comitato stesso in merito alla ripartizione dei fondi sopracitati;

Ritenuto di adottare i criteri suggeriti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Considerato che per l'anno 2002 la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, la Scuola normale di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste - S.I.S.S.A. e l'Università stranieri di Siena sono finanziate con gli stessi criteri adottati per le altre università;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 2002, dopo aver detratto gli importi da assegnare alle università per il pagamento delle borse di dottorato di ricerca, finanziate dal Ministero e attive nell'anno in questione, le rimanenti risorse disponibili sul capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, destinate al finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato, saranno ripartite tra le università ed istituti universitari secondo i seguenti criteri:

80% delle risorse disponibili ripartito:

*a)* per una metà proporzionalmente al numero complessivo dei laureati negli anni solari 2000 e 2001;

*b)* per l'altra metà in relazione al numero dei dottori di ricerca che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del titolo nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001;

20% in base agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, suddivisi per ciclo, che soddisfino i seguenti requisiti:

*a)* siano stati motivatamente valutati nel merito sia preventivamente che annualmente da parte del nucleo di valutazione interna;

*b)* la composizione del collegio dei docenti preveda almeno dieci docenti di ruolo, anche appartenenti a sedi diverse, non coinvolti in altri dottorati;

*c)* abbiano previsto non meno di nove posti coperti da borse di studio (eventualmente anche finanziati da enti esterni) negli ultimi tre cicli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

*Il Ministro:* MORATTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Istruzione, foglio n. 398*

**02A10868**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 17 luglio 2002.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2002 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.**

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro |
|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | 115 | AFA | 4538,34 |
| ALBANIA | Lek | 47 | ALL | 135,761 |
| ALGERIA | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 74,4925 |
| ANDORRA | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 |
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | 87 | AOR | 35,0129 |
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,57827 |
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 1,71023 |
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | 75 | SAR | 3,57812 |
| ARGENTINA | Peso Argentina | 216 | ARS | 3,44652 |
| ARMENIA | Dram | 246 | AMD | 555,321 |
| ARUBA | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 1,71023 |
| AUSTRALIA | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,67926 |
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 4647,64 |
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 0,955440 |
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,360197 |
| BANGLADESH | Taka | 174 | BDT | 54,6418 |
| BARBADOS | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 1,89528 |
| BELIZE | Dollaro Belize | 152 | BZD | 1,91088 |
| BENIN | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 0,955440 |
| BHUTAN | Ngultrum | 180 | BTN | 48,6183 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (Nuovo) | 263 | BYR | 1713,96 |
| BOLIVIA | Boliviano | 74 | BOB | 6,77755 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 |
| BOTSWANA | Pula | 171 | BWP | 5,91868 |
| BRASILE | Real | 234 | BRL | 2,58569 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | 139 | BND | 1,70245 |
| BULGARIA | Lev | 45 | BGL | 1948,84 |
| BULGARIA | Nuovo Lev * | 262 | BGN | 1,94884 |
| BURKINA FASO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| BURUNDI | Franco Burundi | 140 | BIF | 814,752 |
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 3664,11 |
| CAMERUN | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 |
| CANADA | Dollaro Canadese * | 12 | CAD | 1,46271 |
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 114,461 |
| CAYMAN, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,781823 |
| CECA, REPUBBLICA | Corona Ceca * | 223 | CZK | 30,2998 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 |
| CIAD | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 |
| CILE | Peso Cileno | 29 | CLP | 644,441 |
| CINA, Repubblica Popolare della | Renminbi(Yuan) | 144 | CNY | 7,91104 |
| CIPRO | Lira Cipriota * | 46 | CYP | 0,580066 |
| COLOMBIA | Peso Colombiano | 40 | COP | 2221,53 |
| COMORE, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 |
| CONGO, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 319,732 |
| CONGO, Repubblica del | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 |
| COREA DEL NORD | Won Nord | 182 | KPW | 2,10197 |
| COREA DEL SUD | Won Sud * | 119 | KRW | 1160,62 |
| COSTA D'AVORIO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | 77 | CRC | 338,299 |
| CROAZIA | Kuna | 229 | HRK | 7,32177 |
| CUBA | Peso Cubano | 67 | CUP | 21,9751 |
| DANIMARCA | Corona Danese * | 7 | DKK | 7,43301 |
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,57827 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | Peso Dominicano | 116 | DOP | 16,0407 |
| EGITTO | Lira Egiziana | 70 | EGP | 4,41706 |
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 8,36010 |
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 3,50933 |
| ERITREA | Nakfa | 243 | ERN | 9,12445 |
| ESTONIA | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 |
| ETIOPIA | Birr | 68 | ETB | 8,03641 |
| FALKAND o MALVINE, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,644050 |
| FIJI | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 2,03580 |
| FILIPPINE | Peso Filippino | 66 | PHP | 48,1622 |
| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP(Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,734479 |
| GABON | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 |
| GAMBIA | Dalasi | 193 | GMD | 17,4089 |
| GEORGIA | Lari | 230 | GEL | 2,12107 |
| GHANA | Cedi | 111 | GHC | 7507,04 |
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 44,1009 |
| GIAPPONE | Yen Giapponese * | 71 | JPY | 117,799 |
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | 44 | GIP | 0,644050 |
| GIBUTI | Franco Gibuti | 83 | DJF | 169,800 |
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | 89 | JOD | 0,675218 |
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,57827 |
| GUATEMALA | Quetzal | 78 | GTQ | 7,50631 |
| GUINEA | Franco Guineano | 129 | GNF | 1880,49 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro |
|---|---|---|---|---|
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 172,174 |
| HAITI | Gourde | 151 | HTG | 26,1168 |
| HONDURAS | Lempira | 118 | HNL | 15,7186 |
| HONG KONG (Cina) | Dollaro Hong Kong * | 103 | HKD | 7,45231 |
| INDIA | Rupia Indiana | 31 | INR | 48,6183 |
| INDONESIA | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 8311,37 |
| IRAN | Rial Iraniano | 57 | IRR | 1672,02 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | 93 | IQD | 0,298062 |
| ISLANDA | Corona Islanda * | 62 | ISK | 85,2845 |
| ISRAELE | Shekel | 203 | ILS | 4,71348 |
| JUGOSLAVIA | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 61,2884 |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 146,278 |
| KENYA | Scellino Keniota | 22 | KES | 75,1042 |
| KIRGHIZISTAN | Som | 225 | KGS | 45,2827 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,292851 |
| LAOS | Kip | 154 | LAK | 7261,24 |
| LESOTHO | Loti | 172 | LSL | 9,72386 |
| LETTONIA | Lats * | 219 | LVL | 0,584245 |
| LIBANO | Lira Libanese | 32 | LBP | 1445,60 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 42,9948 |
| LIBIA | Dinaro Libico | 69 | LYD | 1,21132 |
| LITUANIA | Litas * | 221 | LTL | 3,45245 |
| MACAO | Pataca | 156 | MOP | 7,67588 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,5323 |
| MADAGASCAR | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6121,69 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 71,8259 |
| MALAYSIA | Ringgit | 55 | MYR | 3,63020 |
| MALDIVE | Rufiyaa | 158 | MVR | 11,2455 |
| MALI | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| MALTA | Lira Maltese * | 33 | MTL | 0,412970 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | 84 | MAD | 10,4234 |
| MAURITANIA | Ouguiya | 196 | MRO | 263,494 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 29,1998 |
| MESSICO | Peso Messicano | 222 | MXN | 9,32779 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | 235 | MDL | 13,1217 |
| MONGOLIA | Tugrik | 160 | MNT | 1054,82 |
| MOZAMBICO | Metical | 133 | MZM | 22233,8 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 6,26330 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 9,72386 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 74,2629 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro |
|---|---|---|---|---|
| NICARAGUA | Cordoba Oro | 120 | NIO | 13,5859 |
| NIGER | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| NIGERIA | Naira | 81 | NGN | 111,979 |
| NORVEGIA | Corona Norvegese * | 8 | NOK | 7,40430 |
| NUOVA ZELANDA | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 1,95168 |
| OMAN | Rial Oman | 184 | OMR | 0,367841 |
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | 26 | PKR | 57,4177 |
| PANAMA | Balboa | 162 | PAB | 0,955440 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | 190 | PGK | 3,64098 |
| PARAGUAY | Guarani | 101 | PYG | 5189,87 |
| PERU | Nuevo Sol | 201 | PEN | 3,31872 |
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | 105 | XPF | 119,252 |
| POLONIA | Zloty * | 237 | PLN | 3,85017 |
| QATAR | Riyal Qatar | 189 | QAR | 3,47780 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna * | 2 | GBP | 0,644050 |
| ROMANIA | Leu * | 131 | ROL | 31907,9 |
| RUSSIA | Rublo Russia | 244 | RUR | 30,0375 |
| RWANDA | Franco Ruanda | 163 | RWF | 439,884 |
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 6,53884 |
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | 164 | WST | 3,18723 |
| SANT'ELENA | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,644050 |
| SÃO TOMÉ e PRINCIPE | Dobra | 191 | STD | 8617,78 |
| SENEGAL | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 5,49876 |
| SIERRA LEONE | Leone | 165 | SLL | 1882,21 |
| SINGAPORE | Dollaro Singapore * | 124 | SGD | 1,70289 |
| SIRIA | Lira Siriana | 36 | SYP | 45,8201 |
| SLOVACCA, REPUBBLICA | Corona slovacca * | 224 | SKK | 44,3251 |
| SLOVENIA | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 226,0053 |
| SOMALIA | Scellino Somalo | 65 | SOS | 2503,25 |
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | 58 | LKR | 89,4251 |
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,57827 |
| ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,57827 |
| ST.KITTS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,57827 |
| STATI UNITI | Dollaro USA * | 1 | USD | 0,955440 |
| SUD AFRICA | Rand * | 82 | ZAR | 9,72386 |
| SUDAN | Dinaro Sudanese | 79 | SDD | 259,946 |
| SURINAME | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 2081,42 |
| SVEZIA | Corona Svedese * | 9 | SEK | 9,11365 |
| SVIZZERA | Franco Svizzero * | 3 | CHF | 1,47211 |
| SWAZILAND | Lilangeni | 173 | SZL | 9,72386 |
| TAGIKISTAN | Rublo Tagikistan | 239 | TJR | #VALORE! |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro |
|---|---|---|---|---|
| TAGIKISTAN | Somoni Tagikistan | 264 | TJS | 2,58304 |
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 32,9399 |
| TANZANIA | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 910,666 |
| THAILANDIA | Baht | 73 | THB | 40,2417 |
| TOGO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 |
| TONGA ISOLA | Pa Anga | 167 | TOP | 2,11575 |
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | 166 | TTD | 5,93066 |
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | 80 | TND | 1,34968 |
| TURCHIA | Lira Turca * | 10 | TRL | 1468900 |
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 4968,29 |
| UCRAINA | Hryvnia | 241 | UAH | 5,09184 |
| UGANDA | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 1713,84 |
| UNGHERIA | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 242,715 |
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | 53 | UYU | 16,7694 |
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 708,067 |
| VANUATU | Vatu | 208 | VUV | 132,668 |
| VENEZUELA | Bolivar | 35 | VEB | 1153,10 |
| VIETNAM | Dong | 145 | VND | 14584,2 |
| YEMEN, Repubblica | RIAL | 122 | YER | 166,552 |
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 4111,66 |
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwe | 51 | ZWD | 52,5686 |

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

**N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

*Il direttore centrale:* BUSA

**01A10738**

PROVVEDIMENTO 20 agosto 2002.

**Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Formia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Formia dal 16 al 17 luglio 2002.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 16 e 17 luglio 2002 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Formia.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 20 agosto 2002

p. *Il direttore regionale:* CIAMPANI

02A10866

PROVVEDIMENTO 20 agosto 2002.

**Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Latina, già competente per il distretto di Formia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Latina, già competente per il distretto di Formia, dal 16 al 17 luglio 2002.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio non ha operato nei giorni 16 e 17 luglio 2002 per le operazioni di attivazione dell'ufficio locale di Formia.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Attribuzioni del direttore generale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 20 agosto 2002

p. *Il direttore regionale:* CIAMPANI

02A10870

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° agosto 2002.

**Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.** (Deliberazione n. 155/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2002;

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito norme per assicurare la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: continuità del servizio), in vigore per le principali imprese distributrici per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2003;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuità del servizio;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *g)* ed *h),* della legge n. 481/1995;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 143/00), recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000- 2003, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99 e la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99;

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2001, n. 178/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 178/01), recante la definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 310/01), recante semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 27/02 (di seguito: delibera n. 27/02) di determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e approvazione delle istanze per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 202/99;

Considerato che:

nel corso del procedimento per la determinazione dei recuperi di continuità del servizio per l'anno 2000, instaurato il 31 marzo 2001 con l'invio all'Autorità, da parte delle imprese distributrici, dei dati di continuità del servizio per l'anno 2000 e concluso il 27 febbraio 2002 con l'adozione della delibera n. 27/02, talune imprese distributrici hanno fatto pervenire all'Autorità proposte di modifica e integrazione delle vigenti deliberazioni in materia di continuità del servizio;

con nota in data 6 giugno 2001, prot. n. 22689/GZ-EF/pd e con nota in data 16 ottobre 2001, prot. n. 22995/GZ-EF/ss, l'associazione esponenziale di imprese distributrici locali Federelettrica ha rappresentato all'Autorità:

*a)* l'opportunità di considerare attribuibili a cause di terzi, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera *b),* della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate da danni agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, generati dalla conduzione di attività diverse dalla medesima distribuzione dell'energia elettrica, anche se tale conduzione è riferibile alla medesima persona giuridica che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

*b)* la necessità di prevedere ulteriori norme per la definizione degli ambiti territoriali nelle aree comunali in cui si procede all'integrazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, introducendo elementi di flessibilità che possano tenere conto dell'evolversi della situazione in relazione all'attuazione dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

*c)* l'opportunità di integrare le previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della deliberazione n. 178/01, al fine di evitare effetti asintotici della formula matematica ivi contenuta;

Considerato che il combinato disposto dell'art. 16 della deliberazione n. 128/99 e dell'art. 2 della deliberazione n. 202/99, prefigura una progressiva estensione del numero delle imprese distributrici soggette alle disposizioni in materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe;

Ritenuto che, anche a seguito delle proposte di modifica e integrazione dei provvedimenti sulla continuità del servizio suggerite dalle imprese distributrici e da un'associazione esponenziale, in considerazione della progressiva estensione del numero delle imprese distributrici sottoposte alle disposizioni in materia di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso

lunghe, sia opportuno modificare ed integrare le vigenti disposizioni in materia di continuità del servizio, e di conseguenza:

*a)* applicare, con riferimento alla continuità del servizio, il principio di non discriminazione tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato;

*b)* garantire il diritto di accesso al registro delle interruzioni di cui all'art. 5 della deliberazione n. 128/99, allo scopo di assicurare agli interessati le più complete informazioni tecniche sulle interruzioni che li riguardano;

*c)* attribuire a causa esterna, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b),* della deliberazione n. 128/99, le interruzioni provocate dall'esercizio di attività diverse dalla distribuzione dell'energia elettrica, anche se tali attività sono svolte, in regime di separazione contabile ed amministrativa ai sensi della deliberazione n. 310/01, dalla stessa impresa distributrice;

*d)* prevedere la possibilità di rettificare il contenuto della comunicazione annuale di cui all'art. 15 della deliberazione n. 128/99, nel caso di sopravvenienza di decreti di dichiarazione dello stato di calamità naturale o di emergenza che consentano di attribuire a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *a),* della deliberazione n. 128/99, talune interruzioni manifestatesi nel corso dell'anno precedente;

*e)* prevedere la facoltà, per le imprese distributrici che eroghino il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati già definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali di continuità ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 202/99, e che, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999, estendano il servizio all'intero territorio comunale, di considerare l'area alla quale il servizio è stato esteso come ambito territoriale a sé stante;

*f)* prevedere che l'indice di correttezza, calcolato a livello del centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico, sia riferito solo, ad un massimo di tre ambiti territoriali;

*g)* prevedere, nell'ambito della procedura di determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento, l'esame analitico delle interruzioni qualora l'applicazione del metodo matematico di cui all'art. 4 della deliberazione n. 178/01 conduca a risultati eccessivamente diversi dai dati di continuità già comunicati all'Autorità;

*h)* introdurre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità i dati, elaborati su base statistica, relativi agli indicatori individuali di continuità del servizio con riferimento ai clienti finali alimentati in media e alta tensione, semplificando contestualmente gli indicatori di continuità del servizio previsti dall'art. 14 della deliberazione n. 128/99;

*i)* prevedere che il termine finale del procedimento annuale per la determinazione dei recuperi di continuità ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 202/99 e per l'approvazione delle istanze presentate dagli esercenti che gestiscono ambiti territoriali con livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 202/99, sia posticipato al 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati di continuità del servizio;

Ritenuto che il riordino delle disposizioni dell'Autorità e il loro coordinamento con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate, possa essere realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo, denominato testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, con valore in parte ricognitivo ed in parte innovativo;

Delibera:

Art. 1.

*Approvazione di testo integrato*

È approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*).

Art. 2.

*Abrogazioni*

Sono abrogati i seguenti provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

*a)* deliberazione 1° settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999;

*b)* deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

*c)* deliberazione 3 agosto 2000, n. 143/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000;

*d)* deliberazione 1° agosto 2001, n. 178/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 1° agosto 2002

*Il presidente:* RANCI

**Articolo 1**
*Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- assetto standard è la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio;
- bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione;
- cliente BT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione;
- cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
- cliente MT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione;
- clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
- distribuzione è l'attività di distribuzione esercitata in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- Gestore della rete è il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento;
- gruppo di misura è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
- impresa distributrice è l'esercente dell'attività di cui al comma 2.1, lettera a), punto iii, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita

dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni;

- interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale è inferiore all'1% della tensione nominale;
- interruzione con preavviso è l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione o sulla rete di trasmissione nazionale, preceduta dal preavviso;
- interruzione senza preavviso è l'interruzione non preceduta dal preavviso;
  interruzione lunga è l'interruzione di durata superiore tre minuti;
- interruzione breve è l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti;
- interruzione transitoria è l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
- media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- preavviso è la comunicazione ai clienti finali interessati dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione, da effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno;
- rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
- reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- sistema di telecontrollo è il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo degli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e degli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonché atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- strumentazione per la registrazione della continuità del servizio è l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualità dell'energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonché atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;

* * *

- decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- decreto 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
- deliberazione n. 128/99 è la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;

- deliberazione n. 202/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
- deliberazione n. 310/01 è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002.

**Articolo 2**

*Principi generali*

2.1 L'impresa distributrice assicura i medesimi livelli di continuità del servizio ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione.

*Titolo 1 – Obblighi di registrazione delle interruzioni*

**Articolo 3**

*Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso*

3.1 L'impresa distributrice deve effettuare la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio possono essere gestiti da soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa distributrice.

3.3 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:

a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
c) impianti di smistamento AT;
d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
e) impianti di interconnessione AT o MT con il Gestore della rete o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni.

**Articolo 4**
*Registro delle interruzioni*

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni, eventualmente anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3 e 4.4, e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.

4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;
b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
c) la causa dell'interruzione;
d) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto nell'interruzione;
g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
i) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione;
k) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione.

4.3 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;
b) la causa dell'interruzione;
c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;
e) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;
g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;
b) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;
c) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti;
d) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione.

4.5 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attività di misura e di vendita dell'energia elettrica.

## Articolo 5
*Grado di concentrazione*

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuità per i clienti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:

a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

5.2 Sono fatte salve le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorità a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99.

5.3 Gli esercenti hanno facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in aree territoriali a concentrazione più alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorità.

## Articolo 6
*Origine delle interruzioni*

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:

a) interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
b) interruzioni originate sulla rete AT, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;
c) interruzioni originate sulla rete MT, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);

d) interruzioni originate sulla rete BT, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese e le colonne montanti.

6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte o anche di una sola linea a monte.

6.3 Sono escluse le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche centralizzati, se coinvolgono un solo cliente BT.

**Articolo 7**
*Cause delle interruzioni*

7.1 L'impresa distributrice registra le cause delle interruzioni, escluse le interruzioni transitorie, secondo la seguente articolazione:

a) cause di forza maggiore, intese come: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche, scioperi;
b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti;
c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).

7.3 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere h) e i), della deliberazione n. 310/01, facenti capo alla stessa impresa distributrice.

**Articolo 8**
*Documentazione dell'inizio delle interruzioni*

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.

8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o causate da interconnessione con altri esercenti, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica.

**Articolo 9**
*Clienti AT coinvolti nelle interruzioni*

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente AT.

**Articolo 10**
*Clienti MT coinvolti nelle interruzioni*

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga, l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente MT.

10.2 Per ogni interruzione senza preavviso breve o transitoria, l'impresa distributrice registra il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distintamente per grado di concentrazione, con la facoltà di avvalersi dell'assetto *standard* della rete MT.

**Articolo 11**
*Clienti BT coinvolti nelle interruzioni*

11.1 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve, ad eccezione delle interruzioni originate sulla rete BT, l'impresa distributrice registra il numero di trasformatori MT/BT coinvolti nell'interruzione, distintamente per grado di concentrazione, con la facoltà di avvalersi, per le interruzioni senza preavviso brevi, dell'assetto *standard* della rete MT.

11.2 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve l'impresa distributrice, in assenza di esatta attribuzione del numero di clienti BT per ogni trasformatore MT/BT e per ogni linea BT, stima il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:

a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione è pari al prodotto del numero di trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione è pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione.

11.3 Nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.2, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.

11.4 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione coincidente:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo, con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT rialimentato.

### Articolo 12
*Documentazione della fine delle interruzioni*

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.

12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4;
b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante apposita modulistica.

## Articolo 13
### *Verificabilità delle informazioni registrate*

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni, identificando ciascuna interruzione con un codice univoco.

13.2 Il codice di cui al comma precedente consente di stabilire la corrispondenza delle informazioni relative a ciascuna interruzione, contenute in:

a) registri di esercizio;
b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;
c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per richieste di pronto intervento;
d) rapporti di intervento delle squadre operative;
e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria.

13.3 L'impresa distributrice deve conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni registrate, per un periodo di due anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata.

*Titolo 2 – Indicatori di continuità*

**Articolo 14**
*Indicatori di continuità del servizio*

14.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio:

a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;
b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.

14.2 Il numero di interruzioni per cliente è definito per mezzo della seguente espressione:

$$\text{NUMERO DI INTERRUZIONI PER UTENTE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} U_i}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le *n* interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

- $U_i$ è il numero di clienti coinvolti nella *i*-esima interruzione considerata;
- $U_{tot}$ è il numero totale di clienti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

14.3 L'impresa distributrice deve calcolare il numero di interruzioni per cliente:

a) per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso brevi, e per i clienti MT, distintamente per interruzioni senza preavviso brevi e transitorie;
b) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT, interruzioni originate sulla rete MT e interruzioni originate sulla rete BT;
c) distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre cause;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per gli esercenti per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

14.4 La durata complessiva di interruzione per cliente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, è definita per mezzo della seguente espressione:

$$\text{DURATA COMPLESSIVA DI INTERRUZIONE PER UTENTE} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(U_{i,j} \cdot t_{i,j})}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le *n* interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli *m* gruppi di clienti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

- $U_{i,j}$ è il numero di clienti coinvolti nella *i*-esima interruzione (con $i = 1, \ldots, n$) e appartenenti al *j*-esimo gruppo di clienti affetto dalla stessa durata di interruzione (con $j = 1, \ldots, m$);
- $t_{i,j}$ è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di clienti $U_{i,j}$;
- $U_{tot}$ è il numero totale di clienti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

14.5 L'impresa distributrice deve calcolare la durata complessiva di interruzione per cliente:

a) solo per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;
b) distintamente per interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, interruzioni originate sulla rete AT, interruzioni originate sulla rete MT e interruzioni originate sulla rete BT;
c) distintamente per cause di forza maggiore, cause esterne e altre cause;
d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per gli esercenti per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali.

14.6 L'impresa distributrice deve calcolare per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni per cliente e la durata complessiva di interruzione per cliente, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

14.7 L'impresa distributrice deve calcolare per ogni singolo cliente AT il numero di interruzioni per cliente, distintamente per le interruzioni senza preavviso brevi, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione, e per le interruzioni senza preavviso transitorie, per origine dell'interruzione.

**Articolo 15**

*Comunicazione all'Autorità e ai clienti finali dei valori degli indicatori di continuità*

15.1 I risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di continuità del servizio di cui ai precedenti commi 14.6 e 14.7, relativi ai clienti MT, per ogni ambito territoriale, e ai clienti AT, per regione, sono comunicati all'Autorità in forma sintetica utilizzando il modello di cui alla scheda n. 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori. Entro il 30 giugno dello stesso anno, a ciascun cliente MT è

comunicato, tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione, l'elenco delle interruzioni lunghe con e senza preavviso che lo hanno coinvolto. Entro la stessa data, a ciascun cliente AT è comunicato, tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione, l'elenco di tutte le interruzioni, con e senza preavviso, lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto.

15.2 L'impresa distributrice deve comunicare all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi ai clienti MT e ai clienti BT di cui al precedente articolo 14, commi 14.2 e 14.4, con le specificazioni previste dai commi 14.3 e 14.5, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati.

15.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità qualora, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, intervenga un provvedimento di dichiarazione di stato di calamità naturale o di emergenza rilevante ai fini dell'attribuzione delle cause di forza maggiore di cui al precedente comma 7.1, lettera a).

15.4 Nel comunicare all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. Gli esercenti comunicano all'Autorità le modalità adottate per l'arrotondamento al minuto delle durate delle interruzioni con preavviso, senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi.

15.5 I valori degli indicatori di continuità del servizio comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorità.

## Articolo 16
*Decorrenza degli obblighi di registrazione automatica per imprese distributrici di piccola dimensione*

16.1 Per gli esercenti con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3 decorrono dall'1 gennaio 2004.

## *Titolo 3 – Regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe*

### Articolo 17
*Gradualità nell'entrata in vigore della regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe*

17.1 Il presente titolo si applica alle imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 1998.

17.2 Per le imprese distributrici che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n. 128/99, il presente titolo si applica dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni. Tali imprese, ai fini della determinazione del livello effettivo base di cui al successivo comma 21.1, forniscono all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi al numero e alla durata complessiva delle interruzioni senza preavviso lunghe che hanno coinvolto clienti BT, riferiti ai due anni precedenti.

17.3 Qualora l'Autorità accerti la non validità dei dati forniti dall'impresa distributrice ai sensi del comma precedente, o su richiesta dell'impresa distributrice, l'applicazione del presente titolo per la stessa impresa distributrice è differita all'anno successivo.

### Articolo 18
*Ambito territoriale*

18.1 L'ambito territoriale è l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione con almeno un numero di clienti BT non inferiore a 5.000.

18.2 Fino all'anno 2003, sono fatti salvi gli ambiti territoriali già definiti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 202/99.

18.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati già definiti il livello effettivo base e i livelli tendenziali di continuità ai sensi dell'articolo 21, e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, estenda il servizio all'intero territorio comunale, ha facoltà di considerare l'area alla quale il servizio è stato esteso come ambito territoriale a sé stante.

**Articolo 19**
*Indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe*

19.1 L'indicatore di riferimento è la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7.

19.2 Il livello effettivo dell'indicatore di riferimento per l'anno *i* è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno *i* e dell'anno *i-1*, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno, riferito solo ai clienti finali serviti da linee di media tensione asservite a un sistema di telecontrollo o dotate di strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

**Articolo 20**
*Livelli nazionali di riferimento*

20.1 Per il periodo 2000-2003, sono definiti i seguenti livelli nazionali dell'indicatore di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe, nel seguito richiamati come livelli nazionali di riferimento:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 30 minuti;
b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 45 minuti;
c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

20.2 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento, calcolati ai sensi del precedente articolo 19, comma 19.2, e i livelli nazionali di riferimento, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al livello nazionale di riferimento.

**Articolo 21**
*Livello effettivo base e livelli tendenziali*

21.1 Entro il 31 luglio del primo anno in cui il presente titolo si applica a ciascuna impresa distributrice, l'Autorità determina, per ciascun ambito territoriale, il livello effettivo base dell'indicatore di riferimento, applicando quanto previsto dal comma 19.2, ai dati forniti dall'impresa distributrice ai sensi del comma 17.2. Qualora non siano disponibili dati validi relativi ai due anni precedenti, il livello effettivo base è pari al dato valido disponibile.

21.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, il livello tendenziale:

a) per il primo anno di applicazione del presente titolo, è ottenuto applicando al livello effettivo base dello stesso ambito territoriale il tasso annuo di

miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello effettivo base, e arrotondando il risultato alla prima cifra decimale;

b) per gli anni successivi, è ottenuto applicando al livello tendenziale dell'anno precedente il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello tendenziale dell'anno precedente, e arrotondando il risultato all'unità.

21.3 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al comma 21.2, risulti inferiore a quello che si ottiene applicando la medesima procedura al valore massimo della fascia immediatamente inferiore, si assume quest'ultimo come livello tendenziale.

21.4 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al comma 21.2, risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di riferimento definito al comma 20.1, si assume come livello tendenziale il corrispondente livello nazionale di riferimento.

21.5 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai sensi del comma 19.2 e i livelli tendenziali, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al valore livello tendenziale.

**Articolo 22**
*Recuperi di continuità del servizio e riconoscimento dei costi sostenuti*

22.1 Gli esercenti devono assicurare, per ciascun anno del periodo 2000-2003 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento del livello tendenziale dell'indicatore di riferimento di cui al comma 21.2.

22.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero di continuità del servizio dell'anno *i* è costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno *i*.

22.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuità del servizio è pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno *i* e il livello effettivo dell'indicatore di riferimento nello stesso anno *i*, a condizione che tale differenza risulti maggiore della franchigia di cui al comma 21.5.

22.4 Entro il 30 novembre di ogni anno del periodo 2000-2003, in base ai dati forniti ai sensi del comma 15.2, l'Autorità determina per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio ottenuti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 25.

22.5 Per il periodo 2000-2003, gli esercenti hanno diritto al riconoscimento dei costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto "Oneri per recuperi di continuità", in misura pari a: $REC_{i,j} \times POT_{i,j} \times C$, dove:

a) $REC_{i,j}$ è il valore minimo tra il recupero di continuità del servizio come definito al comma 22.3 e la differenza tra livello tendenziale assegnato all'ambito territoriale j per l'anno i e il livello nazionale di riferimento indicato dal comma 20.1, per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti e con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti inferiore o superiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;
b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
c) il parametro *C*, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2.

**Articolo 23**

***Istanze degli esercenti per l'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento***

23.1 Per gli ambiti territoriali che presentano livelli effettivi dell'indicatore di riferimento uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, gli esercenti possono presentare istanza all'Autorità ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.

23.2 L'istanza di cui al comma 23.1 è presentata congiuntamente alla comunicazione all'Autorità dei dati di continuità relativi all'anno precedente ai sensi del precedente articolo 15. L'Autorità approva le istanze per l'anno in corso con il provvedimento di cui al comma 22.4, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 25.

23.3 L'impresa distributrice che presenta l'istanza è tenuta, in caso di accoglimento della stessa e limitatamente agli ambiti territoriali ai quali l'istanza si riferisce, a mantenere nel corso dell'anno a cui si riferisce l'istanza livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, e a corrispondere indennizzi automatici ai clienti in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento, ai sensi del successivo articolo 24.

23.4 Con il provvedimento di cui al comma 22.4 adottato l'anno successivo a quello a cui si riferisce l'istanza, l'Autorità accerta se siano stati mantenuti livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento. Per le istanze riferite all'anno *i* e positivamente verificate l'Autorità determina i costi da riconoscere sostenuti nell'interesse generale per assicurare livelli di qualità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento in misura corrispondente al prodotto $RIF_{2004} \times POT_{i,j} \times C$, dove:

a) $RIF_{2004}$ è la differenza espressa in minuti tra la media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004, determinata dall'Autorità come indicato al

comma 23.5, e il livello nazionale di riferimento definito dal comma 20.1 per lo stesso grado di concentrazione;

b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno *i*, e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

c) il parametro *C*, espresso in centesimi di euro /minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2.

23.5 La media nazionale dei livelli tendenziali assegnati agli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione per l'anno 2004 è pari a:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 49 minuti;
b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 94 minuti;
c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 137 minuti.

**Articolo 24**
*Indennizzi ai clienti MT e BT in caso di mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento*

24.1 I clienti MT e i clienti BT, appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'Autorità abbia accolto le istanze presentate dall'impresa distributrice ai sensi del precedente articolo 23 e nei quali non siano rispettati i livelli nazionali di riferimento nel corso dell'anno *i* a cui si riferisce l'istanza, hanno diritto a un indennizzo automatico pari a: $MancRisp_{i,j} \times POT_{i,j} \times C \times K$, dove:

a) $MancRisp_{i,j}$ è la differenza, di segno positivo, tra livello effettivo dell'indicatore di riferimento nell'ambito territoriale *j* per l'anno *i* e il livello nazionale di riferimento indicato dal precedente articolo 20 per lo stesso grado di concentrazione, espresso in minuti;

b) $POT_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente fornita o vettoriata ai clienti alimentati in media e in bassa tensione appartenenti all'ambito territoriale *j* nell'anno *i* e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

c) il parametro C, espresso in centesimi di euro/minuto/kW, assume i valori indicati nella tabella 2;

d) il parametro K è il rapporto tra il consumo annuo del singolo cliente e il consumo totale dell'ambito a cui il cliente appartiene.

24.2 Gli esercenti corrispondono ai clienti MT e ai clienti BT degli ambiti territoriali interessati gli indennizzi automatici di cui al comma precedente, portandoli in compensazione sui corrispettivi fatturati entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 23.4. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione utile sia inferiore all'importo dell'indennizzo automatico, il documento di fatturazione deve evidenziare il credito a favore del cliente relativo all'indennizzo. Tale credito

dovrà essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo.

24.3 Nel documento di fatturazione viene indicata la causale della detrazione come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli nazionali di riferimento di continuità del servizio, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

**Articolo 25**
*Controlli sui dati forniti dagli esercenti*

25.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 15, l'Autorità accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalità previste dal presente provvedimento, la medesima Autorità definisce, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.

25.2 Il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma è utilizzato per il calcolo delle penalità, se dovute, previste dal comma 22.5 e degli indennizzi automatici, se dovuti, previsti dal comma 24.1. Le imprese distributrici per le quali l'Autorità abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento non hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, ai riconoscimenti dei costi previsti dai precedenti commi 22.5 e 23.4.

**Articolo 26**
*Indici per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio*

26.1 Per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio in base ai controlli tecnici di cui al precedente articolo 25 sono definiti i seguenti indici:

a) indice di accuratezza *IA*, calcolato come indicato nella scheda n. 2;
b) indice di precisione *IP*, calcolato come indicato nella scheda n. 3;
c) indice di correttezza *IC*, calcolato come indicato nella scheda n. 4.

26.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite linee di media tensione che servono clienti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte dei clienti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui è stato effettuato il controllo tecnico.

## Articolo 27

*Criteri per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio*

27.1 I dati di continuità del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 15, relativi agli ambiti territoriali interessati al controllo, secondo quanto indicato dal comma 26.2, sono da considerarsi validi se sono simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) indice di accuratezza maggiore di 90%;
b) indice di precisione compreso tra –3% e +3%;
c) indice di correttezza tale che: $[(1-IC)\times(D_2/D_1)]\leq 3\%$;

dove:

- $IC$ è l'indice di correttezza;
- $D_1$ è il valore annuale dell'indicatore di riferimento, espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;
- $D_2$ è il valore annuale di durata complessiva di interruzione per cliente BT, espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai precedenti articoli 6 e 7.

27.2 Per gli ambiti territoriali per i quali $D_1$ risulta inferiore al livello nazionale di riferimento applicabile per grado di concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera c) è sostituita, se più favorevole, dalla seguente condizione: $IC\geq 97\%$.

27.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare, in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai livelli di continuità di ciascuno degli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo è riferito solo a un massimo di tre ambiti territoriali per i quali sia più alto, e comunque diverso da zero, il rapporto tra il parametro $D_2$ relativo alle sole interruzioni campionate e il parametro $D_2$ dell'intero ambito territoriale.

**Articolo 28**

*Determinazione del valore presunto dell'indicatore di riferimento sulla base delle risultanze dei controlli tecnici effettuati*

28.1 Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente articolo 25 è determinato come:

$$D_{pres} = \frac{D_1 + D_2 \times (1 - IC)}{(1 - IP)}$$

dove:

- $D_{pres}$ è il valore presunto di cui al precedente articolo 25, espresso in minuti per cliente BT;
- $IP$ è l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);
- $IC$ è l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%);
- $D_1$ e $D_2$ hanno il significato indicato nel precedente articolo 27.

28.2 Qualora il rapporto tra $D_{pres}$ e $D_1$ sia superiore al 200%, l'impresa distributrice può richiedere che il valore presunto dell'indicatore di riferimento sia determinato sulla base di elementi tecnici analitici, che l'impresa distributrice stessa è tenuta a fornire all'Autorità in tempo utile per la determinazione.

Tabella 1 – Valori del tasso annuo di miglioramento tendenziale per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento

| **Ambiti ad alta concentrazione** | **Ambiti a media concentrazione** | **Ambiti a bassa concentrazione** | **Tasso annuo di miglioramento tendenziale** |
|---|---|---|---|
| fino a 30 minuti | fino a 45 minuti | Fino a 60 minuti | 0% |
| da 31 a 60 minuti | da 46 a 90 minuti | da 61 a 120 minuti | 5% |
| da 61 a 90 minuti | da 91 a 135 minuti | da 121 a 180 minuti | 8% |
| da 91 a 120 minuti | da 136 a 180 minuti | da 181 a 240 minuti | 10% |
| da 121 a 150 minuti | da 181 a 270 minuti | da 241 a 360 minuti | 13% |
| oltre 151 minuti | oltre 271 minuti | oltre 361 minuti | 16% |

Tabella 2 – Valori del parametro C per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento

| **Ambiti ad alta concentrazione** | **Ambiti a media concentrazione** | **Ambiti a bassa concentrazione** | **Parametro C (cent.euro/ minuto/kW)** |
|---|---|---|---|
| fino a 60 minuti | fino a 90 minuti | fino a 120 minuti | 41,3166 |
| da 61 a 120 minuti | da 91 a 180 minuti | da 121 a 240 minuti | 30,9874 |
| oltre 121 minuti | oltre 181 minuti | oltre 241 minuti | 20,6583 |

Scheda n. 1

**COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' E AI CLIENTI FINALI (ARTICOLO 15)**

1. Interruzioni senza preavviso lunghe: numero di clienti finali MT per classi di servizio

1.1 Alta concentrazione

| | Fino a 1 int. lunga /anno | 2 o 3 int. lunghe /anno | 4 o più int. lunghe /anno | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 45 minuti/anno | | | | |
| da 45 a 90 minuti/anno | | | | |
| oltre 90 minuti/anno | | | | |
| Totale | | | | |

1.2 Media concentrazione

| | Fino a 2 int.lunghe /anno | Da 3 o 5 int.lunghe /anno | 6 o più int.lunghe /anno | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 60 minuti/anno | | | | |
| da 60 a 120 minuti/anno | | | | |
| oltre 120 minuti/anno | | | | |
| Totale | | | | |

1.3 Bassa concentrazione

| | Fino a 4 int.lunghe /anno | Da 5 a 8 int.lunghe /anno | 9 o più int. lunghe /anno | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 90 minuti/anno | | | | |
| da 90 a 180 minuti/anno | | | | |
| oltre 180 minuti/anno | | | | |
| Totale | | | | |

2. Interruzioni senza preavviso lunghe: numero di clienti finali AT per classi di servizio

| | Fino a 1 int. lunga /anno | 2 o 3 int. lunghe /anno | 4 o più int. lunghe /anno | Totale |
|---|---|---|---|---|
| fino a 45 minuti/anno | | | | |
| Da 45 a 90 minuti/anno | | | | |
| oltre 90 minuti/anno | | | | |
| Totale | | | | |

3. Interruzioni senza preavviso brevi e transitorie: numero di clienti finali AT per classi di servizio

| | Fino a 1 int. breve /anno | 2 o 3 int. brevi /anno | 4 o più int. brevi /anno | Totale |
|---|---|---|---|---|
| fino a 1 int. transitoria/anno | | | | |
| da 1 a 3 int. transitorie/anno | | | | |
| 4 o più int. transitorie/anno | | | | |
| Totale | | | | |

Scheda n. 2

**INDICE DI ACCURATEZZA (ARTICOLO 26)**

L'indice di accuratezza *IA* stima la completezza e l'esattezza delle registrazioni relative alle interruzioni senza preavviso originate sulla rete MT.

*IA* può assumere valori compresi tra 0 (minima accuratezza) e 100% (massima accuratezza).

*IA* è calcolato secondo la formula:

$$IA = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{10} Pi \times Ni}{Ncamp}\right) \times 100 \quad [\%]$$

dove:

a) $i$ è un indice che varia da 1 a 10 ed esprime i diversi tipi di incompletezza o inesattezza delle registrazioni indicati nella tabella A;
b) $P_i$ è il peso assegnato a ogni tipo di incompletezza o inesattezza, secondo quanto indicato nella tabella A;
c) $N_i$ è il numero di interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT riscontrato durante il controllo tecnico con incompletezza o inesattezza di tipo $i$;
d) $N_{camp}$ è il numero di interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT controllato a campione durante il controllo tecnico.

Quando nella registrazione di una stessa interruzione si riscontra più di un tipo di incompletezza o inesattezza, la registrazione viene classificata in base al tipo di incompletezza o inesattezza più grave (cioè con peso $P_i$ maggiore).

Tabella A

| *i* | **Tipo di incompletezza o inesattezza di registrazione (interruzioni senza preavviso con origine sulla rete MT)** | $P_i$ |
|---|---|---|
| *1* | Interruzioni non registrate | *1* |
| *2* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 30 minuti | *0,5* |
| *3* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 15 minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 30 minuti | *0,3* |
| *4* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 5 minuti e pari o inferiore in valore assoluto a 15 minuti | *0,1* |
| *5* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio superiore in valore assoluto a 1 minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 5 minuti | *0,05* |
| *6* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di inizio pari in valore assoluto a 1 minuto | *0,01* |
| *7* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di fine superiore in valore assoluto a 10 minuti | *0,3* |
| *8* | Interruzioni registrate con errore relativo all'istante di fine pari o superiore a 1 minuto e pari o inferiore in valore assoluto a 10 minuti | *0,01* |
| *9* | Interruzioni registrate in modo incompleto o inesatto per le quali non risulta possibile verificare la durata di interruzione, il numero di clienti disalimentati o le cause di interruzione | *0,3* |
| *10* | Interruzioni registrate in modo non accurato per altri motivi (es. due interruzioni erroneamente registrate come un'unica interruzione di durata complessiva esatta, interruzioni registrate in più) | *0,1* |

Scheda n. 3

**INDICE DI PRECISIONE (ARTICOLO 26)**

L'indice di precisione *IP* stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.

*IA* assume valori positivi o negativi. Assume il valore 0 quando la precisione è massima. Valori di *IP* di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico. Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

*IP* è calcolato secondo la seguente formula:

$$IP = \frac{D_{ver} - D_{eserc}}{D_{ver}} \times 100\,[\%]$$

dove:

a) $D_{ver}$ è la durata complessiva di interruzione per cliente BT, riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di clienti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;

b) $D_{eserc}$ è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per cliente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'impresa distributrice.

Scheda n. 4

**INDICE DI CORRETTEZZA (ARTICOLO 26)**

L'indice di correttezza *IC* stima il grado in cui l'impresa distributrice ha correttamente utilizzato le clausole del testo integrato della continuità del servizio in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. Ai sensi dell'articolo 19 del Testo integrato della continuità del servizio, sono escluse ai fini della regolazione economica le interruzioni senza preavviso:

a) con origine nella rete di trasmissione nazionale (RTN) o nelle reti di distribuzione in alta tensione (AT);
b) con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne (interruzioni dovute a terzi, a clienti o ad altri esercenti).

*IC* assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne, come definite dall'articolo 7 del Testo integrato della continuità del servizio, nonché delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in alta tensione, come definite dall'articolo 6 del medesimo Testo integrato. Il valore di *IC* pari a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

*IC* è calcolato secondo la seguente formula:

$$IC = \frac{D_{escl}}{D_{escl} + D_A + D_B + D_C + D_D} \times 100\,[\%]$$

dove:

- $D_{escl}$ è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo tecnico, correttamente attribuite dall'impresa distributrice a cause di forza maggiore o a cause esterne o con origine RTN o con origine AT;
- $D_A$ è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause
- $D_B$ è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a altre cause;
- $D_C$ è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine RTN dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;
- $D_D$ è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT.

Nel calcolo di *IC*, i valori di durata di interruzione per cliente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di clienti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza è indipendente dall'indice di precisione.

*IC* è assunto convenzionalmente pari al 100% nel caso in cui non vi siano, o non siano state verificate, interruzioni attribuite con origine RTN o nelle reti di distribuzione AT o con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne.

**02A10753**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 1° agosto 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Georgios Stylianopoulos, console della Repubblica ellenica in Venezia.

In data 29 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Aldo Perotti, console onorario della Repubblica federale democratica di Etiopia in Milano.

In data 31 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Goran Stojkovic, console generale della Repubblica federale di Jugoslavia in Trieste.

In data 1° agosto 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Pier Giorgio Fia, console onorario del regno del Marocco a Trento.

**02A10739-10740-10741-10745**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Modifiche allo statuto organico della Fondazione Gerolamo Gaslini, in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle attività produttive in data 23 luglio 2002 sono state approvate talune modifiche allo statuto organico della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 29 ottobre 2001 e concernenti, in particolare, le competenze del consiglio di amministrazione e del direttore generale, nonché gli atti soggetti al controllo del Ministero vigilante.

**02A10742**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito Cooperativo di Dasà S.c.r.l., in Dasà.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 1° agosto 2002, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo di Dasà S.c.r.l., con sede in Dasà (Vibo Valentia), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, TUB.

**02A10754**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Revoca di autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici

Con il decreto n. M-154/2002 del 9 agosto 2002 è revocata - su richiesta della società - l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici rilasciata alla società Ferrier Italia S.r.l. per la propria officina sita in Pievesestina di Cesena (Forlì) - via F. Turati, 750.

**02A10733**

### Sospensione di autorizzazione alla produzione di gas medicinali

Con il decreto n. G.54/2002 del 12 agosto 2002 è cautelativamente sospesa - a tutela della salute pubblica - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società Pardini Giulio per la propria officina sita in Piazza al Serchio (Lucca) - via Provinciale Petrognana.

Motivo della sospensione: riscontro di non conformità e deviazioni dalle norme di buona fabbricazione durante sopralluogo ispettivo.

**02A10734**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 347 del 4 luglio 2002*

Specialità medicinale: COBAFORTE.

Confezioni e n. A.I.C.:

im 3 f. liof. 5.000 mcg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 021146067;

«2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093.

Società EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cobaforte», im 3 f. liof. 5.000 mcg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 021146067; «Cobaforte», «2,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 021146093, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 57 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10730**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 348 del 4 luglio 2002*

Specialità medicinale: ADENOPLEX RICHTER «forte» im 5 fiale liof. + 5 fiale - A.I.C. n. 012352023.

Società EG S.p.a., via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Adenoplex Richter» «forte» im, 5 fiale liof. + 5 fiale - A.I.C. n. 012352023, prodotti anteriormente al 19 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 58 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10735**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozicel»**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 349 del 4 luglio 2002*

Specialità medicinale: ROZICEL, 6 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028696021 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028696045.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Rozicel», 6 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028696021, «Rozicel», «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028696045, prodotti anteriormente al 6 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 15 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 2 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10736**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 426 del 18 luglio 2002*

Specialità medicinali: ANGIPRESS; ECAFAST; ENTERASIN; FOSFOCIN; GLIPTIDE; IKESTATINA; LITURSOL; PROCICLIDE; UROCHINASI; VALPINAX.

Società: Crinos S.p.a., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali:

«Angipress», 14 cps rit. 300 mg - A.I.C. n. 028196018;

«Ecafast», «0,2 ml 5000 U.I.» 10 f.le 0,2 ml - A.I.C. n. 027429087, «0,5 ml 12500 U.I» 10 f.le 0,5 ml A.I.C. n. 027429099, «0,2 ml 5000 U.I.» 10 siringhe 0,2 ml - A.I.C. n. 027429113, «0,5 ml 12500 U.I.»10 siringhe 0,5 ml - A.I.C. n. 027429149;

«Enterasin», 50 capsule 400 mg - A.I.C. n. 029480011, 2 gel rettale «7 contenitori monodose 2 g/60 ml con erogatore - A.I.C. n. 029480023, 4 gel rettale» 7 contenitori monodose 4 g/60 ml con erogatore - A.I.C. n. 029480035;

«Fosfocin», 12 cpr orosol. G1 - A.I.C. n. 023492111, 1 flac. 1 g ev - A.I.C. n. 023492034, 1 flac. 1 g im - A.I.C. n. 023492022, 12 cpr g 1 - A.I.C. n. 023492073;

«Gliptide», «granulare» 30 buste 200 mg - A.I.C. n. 022002063, «masticabile» 30 cpr 200 mg - A.I.C. n. 022002075, «sosp. (200 mg/ 8 ml» 1 flac. sosp. 240 ml - A.I.C. n. 022002087;

«Ikestatina», «250» 1 fl. liof. 0,250 mg + f.la solv. - A.I.C. n. 027013046, «3000» 1 fl. liof. 3 mg + f.la solv. - A.I.C. n. 027013059;

«Litursol», «150» 20 cpr 150 mg - A.I.C. n. 024615078, «R» 20 cps 450 mg - A.I.C. n. 024615092, 20 cpr 300 mg - A.I.C. n. 024615080;

«Prociclide», 10 f.le 200 mg - A.I.C. n. 026111029, 21 cps 400 mg - A.I.C. n. 026111056;

«Urochinasi», flacone 25.000 - A.I.C. n. 026195091, flacone 100.000 - A.I.C. n. 026195103, flacone 250.000 - A.I.C. n. 026195115, flacone 500.000 - A.I.C. n. 026195127, flacone 1.000.000 - A.I.C. n. 026195139, siringa 500.000 - A.I.C. n. 026195154, siringa 1.000.000 - A.I.C. n. 026195166;

«Valpinax», «20» 30 cpr - A.I.C. n. 021168012, «2% gocce» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 021168048, «40» 40 cpr - A.I.C. n. 021168051, «4% gocce» 1 flacone 30 ml - A.I.C. n. 021168063,

prodotti anteriormente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 261 del 29 maggio 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10737**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 22 aprile 2002, recante «Adozione di un modello informatizzato e indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388 (decreto n. 65)».**

Nell'allegato al provvedimento datato 22 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2002, al punto E.3.15 Totale area funzioni residenziali AF1, va aggiunto il segno: ▭

**02A10869**

# BANCA D'ITALIA

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Dasà - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Dasà, in liquidazione coatta amministrativa.**

Nella riunione del 5 agosto 2002 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Dasà (Vibo Valentia) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Dasà (Vibo Valentia) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2002 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Carmine De Benedittis è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

**02A10746**

**Nomina del Commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Dasà - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Dasà.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 agosto 2002, ha nominato il sig. dott. Leopoldo Varriale Commissario liquidatore e i signori dott. Carmine De Benedittis, dott. Antonio Di Vincenzo e avv. Vincenzo Mascolo componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Dasà (Vibo Valentia) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Dasà (Vibo Valentia) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1º agosto 2002.

**02A10747**

# REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

**Scioglimento d'ufficio della «Orazio I soc. coop. a responsabilità limitata», in Bolzano**

Con deliberazione n. 716 del 30 luglio 2002, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Orazio I soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**02A10743**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 194 del 30 novembre 2001 - 539-VI, Rossi Gianluca, Monticello Co. Otto;

n. 196 del 30 novembre 2001 - 2169-VI, Faggion Walter Mario, Trissino;

n. 68 del 18 aprile 2002 - 339-VI, Emmepi S.n.c., Monticello co. Otto;

n. 69 del 18 aprile 2002 - 1055-VI, Montegrappa 1912 S.p.a., Bassano del Grappa;

n. 70 del 18 aprile 2002 - 2033-VI, Mada Oro S.r.l., Vicenza;

n. 71 del 22 aprile 2002 - 511-VI, Mazzaretto Elide S.n.c., Caldogno;

n. 72 del 22 aprile 2002 - 1774-VI, Labar S.r.l., Cassola;

n. 73 del 22 aprile 2002 - 1960-VI, Ideal-Or, Caldogno;

n. 74 del 22 aprile 2002 - 2126-VI, Gold 95 S.n.c., Sandrigo;

n. 77 del 26 aprile 2002, 1547-VI, Riello Maurizio, Vicenza;

n. 78 del 26 aprile 2002 - 1880-VI, Lorien di Marenda Claudio, Lugo di Vicenza;

n. 82 del 29 aprile 2002 - 2151-VI, Oro. S di Simonetta Orazio, Monticello Co. Otto;

n. 83 del 29 aprile 2002 - 2223-VI, Palazzo Venezia, di Simonetta Orazio, Vicenza;

n. 85 del 29 aprile 2002 - 2401-VI, Maruzzo Massimo, Caldogno;

n. 86 del 30 aprile 2002 - 2156-VI, R&M S.r.l., Torri di Quartesolo;

n. 87 del 30 aprile 2002 - 2234-VI, Oromela di Ferretto Melania, Arcugnano;

n. 88 del 30 aprile 2002 - 2242-VI, Finoro S.r.l., Vicenza;

n. 90 del 3 maggio 2002 - 1333-VI, Bolzon Mario, Cornedo Vicentino;

n. 91 del 3 maggio 2002 - 2411-VI, Pi.Gi.Emme di Piccoli Mario, Torri di Quartesolo;

n. 94 del 7 maggio 2002 - 1114-VI, O.S.D. S.n.c., Vicenza.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla CCIAA di Vicenza che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione;

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Vicenza sono stati in parte ritirati e deformati e, per un'altra parte, le imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa e sono state cancellate con le seguenti determinazioni dirigenziali:;

n. 179 del 23 novembre 2001 - 1905-VI, Follie S.r.l., Monticello Co. Otto - ritirati 2 - smarriti 1;

n. 193 del 30 novembre 2001 - 382-VI, Zonta Arrigo, Bassano del Grappa - ritirati 2 - smarriti 2;

n. 195 del 30 novembre 2001 - 2129-VI, Nico Gold di Zenere Monica, Sovizzo - ritirati 0 - smarriti 4;

n. 79 del 26 aprile 2002 - 1996-VI, Z.R. S.n.c., Trissino - ritirati 1 - smarriti 1.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi

a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in quanto non hanno provveduto al rinnovo degli stessi per l'anno 2001. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, con determinazione dirigenziale n. 116 del 4 luglio 2002, ha revocato i marchi assegnati a tali imprese, disponendo la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari.

Le sottoelencate imprese non hanno effettuato il rinnovo della concessione del marchio identificativo per l'anno 2001 e che pertanto nei loro confronti si è disposto il ritiro del marchio e si è proceduto alla cancellazione dal Registro degli assegnatari come previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

| Impresa | Sede | N. iscrizione registro imprese | n. marchio |
|---|---|---|---|
| 1. Ometto Paolo | Vicenza | 86891/1996 | 1286-VI |
| 2. Koro S.r.l. | Vicenza | 15862/1996 | 1318-VI |
| 3. Nicol S.r.l. | Torri di Quartesolo | 32742/1996 | 1356-VI |
| 4. Dealtin S.n.c. | Monticello Co. Otto | 131030/1997 | 1551-VI |
| 5. Fingold S.n.c. | Vicenza | 21429/1996 | 1614-VI |
| 6. BF di Bortoli Franco | Vicenza | 136171/1996 | 1988-VI |
| 7. Orodue S.n.c. | Bassano del Grappa | 8210/1996 | 2077-VI |
| 8. Keil S.n.c. | Vicenza | 28632/1996 | 2125-VI |
| 9. Urania S.n.c. | Trissino | 378933/1996 | 2186-VI |
| 10. Sirtal S.a.s. | Vicenza | 7514/1996 | 2200-VI |
| 11. Oromaestro S.r.l. | Thiene | 32697/1996 | 2229-VI |
| 12. Brunello S.r.l. | Vicenza | 30926/1996 | 2252-VI |

Le seguenti imprese, avvisate con lettera raccomandata, non hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in loro possesso:

| n. marchio | Impresa | Sede | numero punzoni non restituiti |
|---|---|---|---|
| 1286-VI | Ometto Paolo | Vicenza | 2 |
| 1356-VI | Nicol S.r.l. | Torri di Quartesolo | 15 |
| 1551-VI | Dealtin S.n.c. | Monticello Co. Otto | 3 |
| 1614-VI | Fingold S.n.c. | Vicenza | 2 |
| 1988-VI | BF di Bortoli Franco | Vicenza | 1 |
| 2077-VI | Orodue S.n.c. | Bassano del Grappa | 1 |
| 2125-VI | Keil S.n.c. | Vicenza | 4 |
| 2186-VI | Urania S.n.c. | Trissino | 1 |
| 2200-VI | Sirtal S.a.s. | Vicenza | 2 |
| 2229-VI | Oromaestro S.r.l. | Thiene | 4 |
| 2252-VI | Brunello S.r.l. | Vicenza | 8 |

L'impresa Koro S.r.l. con sede legale nel comune di Vicenza - Strada Molini n. 20, avente marchio identificativo n. 1318-VI, avvisata con lettera raccomandata, ha riconsegnato 5 punzoni ed ha dichiarato di aver smarrito i rimanenti 2 . I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza.

**02A10895-02A10896**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651201/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

### LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINNESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | | Euro |
|---|---|---|
| **Tipo A -** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| | - annuale | **271,00** |
| | - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1 -** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| | - annuale | **222,00** |
| | - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2 -** | Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| | - annuale | **61,00** |
| | - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| | - annuale | **57,00** |
| | - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| | - annuale | **145,00** |
| | - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| | - annuale | **56,00** |
| | - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E -** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| | - annuale | **142,00** |
| | - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F -** | *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| | - annuale | **586,00** |
| | - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1 -** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| | - annuale | **524,00** |
| | - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |